*Supplemento ordinario n. 1 alla “Gazzetta Ufficiale” n. 196 del 4 agosto 1962*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — ROMA - Sabato, 4 agosto 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 350-841 852-381
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1046**.

## Norme sul trattamento economico e normativo dei mezzadri delle provincie di Ancona e Macerata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1047**.

## Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione della provincia di Firenze.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1048**.

## Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli della provincia di Bologna.

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. 1046.

**Norme sul trattamento economico e normativo dei mezzadri delle provincie di Ancona e Macerata.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti gli accordi collettivi interconfederali 24 novembre 1954 e 9 novembre 1955, relativi alle controversie mezzadrili;

Visto, per la provincia di Ancona, l'accordo collettivo 15 marzo 1957, per le aziende agricole a mezzadria, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, la Federmezzadri Provinciale — C.G.I.L. —, la U.I.L.-Terra —, la Liberterra Provinciale — C.I.S.L. —;

Visto, per la provincia di Macerata, l'accordo collettivo 18 luglio 1955, aggiuntivo al capitolato generale di mezzadria, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la Federazione Coltivatori Diretti, la Unione Italiana del Lavoro, la Federmezzadri — C.G.I.L. —, la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Ancona, in data 8 aprile 1960, n. 2 della provincia di Macerata, in data 3 giugno 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta

*Articolo unico.*

I rapporti costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati:

per la provincia di Ancona, l'accordo collettivo 15 marzo 1957, relativo alle aziende agricole a mezzadria;

per la provincia di Macerata, l'accordo collettivo 18 luglio 1955, aggiuntivo al capitolato generale di mezzadria;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i mezzadri delle provincie di Ancona e Macerata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1962*
*Atti del Governo, registro n.* 153, *foglio n.* 56. — VILLA

# ACCORDO COLLETTIVO 15 MARZO 1957 PER LE AZIENDE AGRICOLE A MEZZADRIA DELLA PROVINCIA DI ANCONA, STIPULATO IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE 20 LUGLIO 1956, PUNTO 5°

Il giorno 15 marzo 1957 in Ancona, e nella sede dell'Unione Provinciale Agricoltori

tra

l'Unione Agricoltori della provincia di Ancona, rappresentata dal suo Presidente avv. *Gennaro Carbone*,

e

la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, rappresentata dal suo Presidente dott. *Albertino Castellucci*; la Federmezzadri Provinciale, rappresentata dal sig. *Giannini Ezio*, assistito dal sig. *Massi Emidio*, segretario provinciale della C.G.I.L.; la U.I.L.-Terra, rappresentata dal signor *Vittorio Serrani* assistito dal sig. *Vittorio Gentili* Segretario provinciale della UIL;

la Liberterra, rappresentata dal sig. *Carducci Elio*, assistito dal sig. *Marini Oscar Diomede*, Segretario provinciale della C.I.S.L., si è stipulato il seguente accordo da valere nella provincia di Ancona, in applicazione dell'Accordo Nazionale 20 luglio 1956, punto 5°.

## Art. 1.

### CHIUSURA E LIQUIDAZIONE DELLE CONTABILITÀ COLONICHE ENTRO I TERMINI STABILITI DAL VIGENTE PATTO PROVINCIALE DI MEZZADRIA

Le rappresentanze sindacali dei concedenti a mezzadria e dei mezzadri riconoscono la necessità di un vigoroso richiamo alla più esatta osservanza da parte dei rispettivi rappresentati delle norme di cui agli articoli 66, 67 e 68 del vigente Patto di Mezzadria.

*a*) Conti colonici (art. 66). In particolare ribadiscono l'obbligo dell'esatta e scrupolosa tenuta dei conti e della loro relativa registrazione con la conseguente consegna da parte dei concedenti ai rispettivi mezzadri del libretto colonico entro il 31 marzo di ogni anno, regolarmente firmato. Il mezzadro, controllata la esattezza delle registrazioni, sarà tenuto a restituire il libretto, debitamente firmato, entro il più breve tempo possibile.

In conformità all'Accordo Nazionale 26 gennaio 1957 sulla « chiusura delle contabilità coloniche », si prescrive che le annotazioni contabili siano eseguite dal concedente durante l'anno, in ordine cronologico in relazione alla successione dei vari fatti che le hanno determinate. Le annotazioni devono essere eseguite sui due esemplari del libretto colonico che, in base all'articolo 2161 C. C. il concedente è tenuto a istituire uno per ciascuna delle parti. Quando il concedente abbia regolari libri contabili di azienda può avvalersi di questi in sostituzione dell'esemplare del libretto colonico destinato al concedente. L'esemplare destinato al mezzadro deve rimanere di regola in possesso del mezzadro stesso, il quale è tenuto a presentarlo al concedente per le annotazioni contabili ogni qualvolta ne venga richiesto. E' buona norma che il libretto sia consegnato dal mezzadro al concedente, per le annotazioni, almeno ogni mese.

Le organizzazioni si impegnano di svolgere, per proprio conto e nei confronti dei rispettivi rappresentati, opportuna opera per la osservanza di quanto sopra.

In caso di controversia in sede di chiusura dei conti colonici, le parti prima di adire il Magistrato potranno deferire la controversia stessa alla Commissione Paritetica di cui al numero 13 del presente Accordo.

Nel caso che dalla chiusura annuale dei conti colonici risulti un saldo attivo a favore del mezzadro, questi avrà facoltà di richiedere in tutto o in parte la somma risultante a suo credito nel conto colonico e riportata a nuovo, salva la parte del credito eventualmente assorbita per casi straordinari imprevisti sopravvenuti nel periodo tra il termine dell'annata agraria e la data della liquidazione dei conti con il mezzadro.

*b*) Cambio di colonia (art. 67 e 68). Al mezzadro uscente i conti dovranno essere liquidati dal concedente possibilmente il giorno della sua uscita dal terreno, e comunque entro il 30 novembre. Tale chiusura provvisoria dovrà essere seguita dal pagamento del saldo che risulterà nella contabilità. La chiusura definitiva dei conti dovrà effettuarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo, con trattenuta fino a tale data di lire 7.000 (settemila) per ettaro a garanzia di eventuali partite sospese e non accertate.

All'art. 68 la cifra di L. 200 viene sostituita dalla cifra di L. 14.000 (quattordicimila). Anche questa trattenuta, a garanzia di eventuali danni, avrà termine il 31 gennaio dell'anno successivo. La contestazione dei danni deve essere comunque fatta al mezzadro prima della sua uscita dal fondo.

Art. 2.

**MIGLIORIE 4 %**

Le parti riconoscono l'opportunità di compiere un passo comune presso le competenti Autorità per un più efficiente funzionamento dei Comitati Comunali di Agricoltura. Le comunicazioni dei lavori e dei relativi importi dovranno essere fatte dal concedente al Comitato Comunale di Agricoltura del Comune ove è situato il podere sul quale è stata effettuata la miglioria e, per conoscenza, a tutti i Comitati Comunali di agricoltura ove esistono poderi dell'azienda, e alla Commissione Provinciale di cui al punto n. 13 del presente Accordo.

Art. 3.

**COMPENSO PER CARRO AGRICOLO E FALCIATORE (ART. 61)**

I compensi stabiliti dall'art. 61 del Patto Provinciale di Mezzadria in L. 50 per la falciatrice e L. 25 per ogni barroccio o carro agricolo, vengono portati, a titolo di aggiornamento, a L. 3.500 per la falciatrice e a L. 1.750 per ogni barroccio o carro agricolo.

Art. 4.

**SEMINATRICE (ART. 26)**

Considerato che per l'affitto di tale attrezzo il prezzo corrente oscilla tra L. 1.000 e L. 1.400, il compenso dovuto all'una o all'altra parte proprietaria dell'attrezzo andrà da L. 500 a 700. La ripartizione a metà tra le parti della spesa rimarrà ferma anche quando il prezzo di affitto dovesse eventualmente aumentare.

Art. 5.

**MIETILEGATRICE**

Tra le macchine e gli attrezzi, previste dal penultimo capoverso dell'art. 26, deve intendersi compresa anche la mietilegatrice, con la conseguenza che dovranno essere sostenute a metà tra le parti le spese di esercizio di detta macchina impiegata nell'azienda. L'impiego della mietilegatrice deve essere preventivamente concordato tra le parti.

Art. 6.

**ENERGIA ELETTRICA**

Affermato il principio che le organizzazioni sindacali debbono in ogni modo cercare che ogni casa colonica sia fornita di energia elettrica per la illuminazione, si stabilisce che la spesa per gli impianti elettrici esterni sia a carico del concedente, mentre quella per gli impianti interni sarà a carico del mezzadro. Il consumo dell'energia elettrica per la illuminazione della casa colonica sarà a carico del mezzadro, mentre quello per i bisogni ed i lavori della colonia sarà sostenuta a metà tra le parti. Ove non vi sia la possibilità di distinguere il consumo dell'energia elettrica per l'illuminazione della casa colonica da quello per l'illuminazione delle dipendenze, (stalla od altro) la ripartizione della relativa spesa sarà effettuata nella misura di un quarto del consumo minimo fissato dalla Società Esercizi Elettrici a carico del concedente, mentre il rimanente importo sarà a carico del mezzadro.

Art. 7

**TRASPORTO PRODOTTI AZIENDALI**

Per il trasporto dei prodotti dell'azienda al mercato (ortofrutticoli e latte), ove le parti convengano l'uso di un automezzo, la spesa di esercizio dell'automezzo stesso sarà sostenuta a metà tra concedente e mezzadro.

Art. 8.

**CASE COLONICHE (Art. 23)**

Su segnalazione dei singoli casi di particolare rilievo, l'Unione Agricoltori interesserà i propri Associati concedenti a mezzadria per l'esecuzione di lavori indilazionabili, convocando, se del caso, la Commissione *Paritetica*.

Art. 9.

**CRUSCA**

Previa autorizzazione del concedente sull'impiego della crusca per l'alimentazione del bestiame comune, la relativa spesa sarà sostenuta a metà tra le parti.

Art. 10.

**MANGIMI (ART. 52 PATTO PROVINCIALE DI MEZZADRIA)**

Tenuto conto della diversità dei fondi, delle colture, le parti hanno concordato la seguente tabella indicativa per una colonia di media ampiezza e con produzione media di sottoprodotti:

*a*) per portare un maialetto a kg. 20 di peso occorrono circa 25 kg. di buon mangime;

*b*) per la scrofa che abbia un allevamento medio (7-8 maialetti) occorrono q.li 2 di buon mangime, mentre per il periodo di non allevamento sarà sufficiente 1 q.le di buon mangime;

*c*) per portare un maiale all'ingrasso da kg. 20 ad oltre kg. 150, saranno necessari q.li 4 di buon mangime, q.li 1 di mangime comune, oltre ai sottoprodotti esclusa la ghianda.

L'espressione « buon mangime » sta a significare quel mangime che abbia un valore nutritivo pari al mais; l'espressione « mangime comune » deve intendersi quello con valore nutritivo pari alla crusca o al tritello.

Art. 11

**ALLEVAMENTO POLLAME (ART. 53)**

Per disciplinare l'allevamento del pollame e degli altri animali di bassa corte (art. 55) le parti hanno tenuto presenti le norme del vigente patto provinciale di mezzadria, della legge 4 agosto 1948, n. 1094 e la decisione 14 luglio 1951 della Sezione Speciale della Corte di Appello di Ancona (causa Giampieri-Pierantoni).

Sulla base dei principî affermati in questa sentenza, e parti hanno riconosciuto che qualora l'allevamento del pollame eccede il fabbisogno della famiglia colonica, detto allevamento viene ad assumere carattere speculativo con il conseguente obbligo del mezzadro di corrisponderne una parte al concedente, a titolo di quota sociale.

Occorre pertanto determinare anzitutto, con riferimento alla estensione del fondo, il numero dei polli che al mezzadro sarà consentito allevare per fabbisogno famigliare senza che sia tenuto a corrispondere compensi di sorta al concedente. Detto fabbisogno viene così determinato:

fino a 4 ettari: n. 16 polli;

da oltre 4 a 10 ettari: n. 4 polli all'ettaro con un massimo di 35;

oltre i 10 ettari: n. 2 polli per ogni ettaro in più, oltre i 35 di cui sopra.

Ad evitare, per quanto possibile, controversie sullo esatto numero dei capi facenti parte dell'allevamento, le parti hanno ritenuto opportuno fissare un limite di tolleranza pari al 25 % del numero dei capi stabiliti per fabbisogno familiare come alla surriportata tabella.

Hanno però convenuto che debba procedersi alla ripartizione a metà tra concedente e mezzadro dei capi compresi tra il limite della tabella ed il limite di tolleranza. Superato anche il limite di tolleranza, l'allevamento sarà considerato a carattere speculativo con la conseguente ripartizione dell'intero allevamento nella misura di un terzo per il concedente e due terzi per il mezzadro.

Il rinnovo del pollame, che costituisce il fabbisogno familiare, sarà consentito, a titolo di rimonta, una sola volta nell'annata agraria nella misura massima del 100 % dell'allevamento stesso.

Sarà altresì consentito al mezzadro di effettuare più rinnovi parziali, sempre nella stessa annata agraria, purchè questi nel loro insieme non superino il limite massimo consentito del 100 % dell'allevamento base.

In considerazione dei casi di moria dei pulcini, saranno conteggiati come animali destinati al suddetto rinnovo quelli che hanno superato il peso di gr. 250, e saranno conteggiati come facenti parte del numero dei capi fissati per fabbisogno familiare (vedi tabella) quando raggiungeranno il peso di gr. 800, se pollastri, ed il peso di kg. 1 se pollastre.

### Art. 12.

**ALLEVAMENTO ANIMALI DI BASSA CORTE (ART. 55)**

Le parti hanno convenuto di riconoscere il fabbisogno familiare anche nei confronti degli animali indicati all'art. 55 del Patto Provinciale di Mezzadria, nella stessa misura e con le stesse norme stabilite per l'allevamento del pollame, precisando che la tabella del fabbisogno familiare comprenderà tutte le specie di animali di bassa corte (conigli, oche, anitre, ecc.) con facoltà del mezzadro di allevare le singole specie in proporzioni diverse purchè il numero complessivo dei capi non superi i limiti della suddetta tabella.

Il rinnovo degli animali di bassa corte, che costituiscono il fabbisogno familiare, sarà consentito entro l'annata agraria nella misura massima del 200 % dell'allevamento stesso, con le stesse norme sopra indicate per il pollame.

In considerazione di casi di moria, saranno conteggiati come animali destinati al rinnovo quelli che hanno superato il peso di gr. 250 e saranno conteggiati come facenti parte dell'allevamento quando raggiungeranno, rispettivamente i seguenti pesi:

Anitre kg. 1,500 - Conigli kg. 1,750 - Tacchini kg. 2 - Oche kg. 2,500.

Le parti riconoscono infine che tutte le altre norme di cui agli artt. 53, 54 e 55 del Patto provinciale di mezzadria debbono rimanere ferme quando non siano in contrasto con quanto stabilito nel presente Accordo.

### Art. 13.

**COMMISSIONE PARITETICA**

Le parti decidono di costituire una Commissione Paritetica che, in conformità dell'Accordo Nazionale 24 novembre 1954, avrà il compito di esperire un tentativo di conciliazione e di definire le controversie, di carattere individuale, che insorgessero tra concedenti e mezzadri, prima che le parti adiscano il Magistrato.

Tale Commissione sarà composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali alle quali appartengono le parti in contrasto.

### Art. 14.

**CONDIZIONI PIU' FAVOREVOLI AL MEZZADRO**

Rimangono fermi i singoli contratti individuali che stabiliscono per il mezzadro norme più favorevoli di quelle contenute nel presente accordo.

### Art. 15.

**DURATA DELL'ACCORDO**

Le parti stabiliscono che il presente Accordo entrerà in vigore il giorno della sua stipulazione ed andrà a scadere il 10 novembre 1958. Il presente Accordo si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non sia disdettato da una delle parti contraenti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, quattro mesi prima della scadenza.

Le parti convengono, infine, di riesaminare le norme contenute nel presente Accordo entro tre mesi dall'entrata in vigore di una eventuale legge di riforma dei contratti agrari per il necessario coordinamento tra le norme di legge e quelle del presente accordo.

### Art. 16.

**DISPOSIZIONE TRANSITORIA**

La rivalutazione dei compensi annuali di cui al punto 3, sarà effettuata anche per l'annata agraria 1955-1956.

*Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO 18 LUGLIO 1955, AGGIUNTIVO AL CAPITOLATO GENERALE DI MEZZADRIA 15 GENNAIO 1939 VIGENTE IN PROVINCIA DI MACERATA

Art. 40.

I conti colonici devono essere tenuti in duplice copia su due libretti uno per ciascun contraente.

A chiarimento di quanto stabilito nell'art. 40 del Capitolato generale si conviene che la registrazione delle varie partite deve avvenire al massimo entro due mesi.

La chiusura dei conti colonici deve essere fatta entro e non oltre il 31 marzo.

Nel caso di mezzadro uscente la chiusura dei conti colonici deve avvenire l'11 novembre con la liquidazione delle partite maturate, mentre per le partite in sospeso non oltre 10 giorni dalla riscossione.

Art. 49.

In aggiunta a quanto stabilito dall'art. 49 del Patto generale che rimane integro si conviene che per quanto riguarda la garanzia di gravidanza, l'importo trattenuto a tale titolo dovrà essere restituito a gravidanza scoperta.

Art. 12.

Il contributo annuo per il carro agricolo viene elevato a L. 2.000.

Art. 16.

Fermo restando il principio che le macchine e gli attrezzi moderni devono essere immessi a metà, si conviene che nei casi in cui siano forniti da uno dei contraenti, l'altro è tenuto a pagare metà del prezzo di noleggio praticato nella zona.

Macerata, 18 luglio 1955

*l'Unione Provinciale Agricoltori*
*la Federazione Coltivatori Diretti*
*la U.I.L.*
*la C.G.L. Federmezzadri*
*la C.I.S.L.*

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1047.

**Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione della provincia di Firenze.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 26 luglio 1956, per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione;

Visto, per la provincia di Firenze, il contratto collettivo integrativo 9 luglio 1957, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e il Sindacato Provinciale Unitario Lavoranti Panettieri;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 22 della provincia di Firenze, in data 12 giugno 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

*Articolo unico.*

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Firenze, il contratto collettivo integrativo 9 luglio 1957, relativo agli operai panettieri dipendenti dalle aziende di panificazione, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette clausole sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione della provincia di Firenze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1962*
*Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 54.* — VILLA

# CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 9 LUGLIO 1957 PER GLI OPERAI PANETTIERI DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI PANIFICAZIONE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

L'anno 1957 a questo dì 9 luglio in Firenze,

tra

il SINDACATO PROVINCIALE PANIFICATORI rappresentato dal suo Presidente sig. *Bellini Giuseppe* assistito dal vice presidente sig. *Magnaguagno Virgilio* e dai signori: *Nencioni Vinicio, Arfaioli Antonio, Poggiolini Bruno, Simpatia Diego,* in rappresentanza dei panificatori, assistiti dal dott. *Giannoni Giacomo,* Capo ufficio rapporti di lavoro dell'Unione Generale dei Commercianti della Provincia di Firenze

e

il SINDACATO PROVINCIALE UNITARIO LAVORANTI PANETTIERI rappresentato dal suo segretario sig. *Mannelli Sabatino,* assistito dai signori *Monnetti Gino* e *Ducci Emilio* con l'intervento del rappresentante della Camera Confederale del Lavoro sig. *Cassignoli Foscaro,* dell'Ufficio Contratti e Vertenze, si è stipulato il presente accordo salariale integrativo al Contratto Nazionale di Lavoro 26 luglio 1956, da valere per tutti i Comuni della Provincia di Firenze.

### TARIFFA A QUINTALATO

In riferimento all'art. 9 del Contratto Nazionale la retribuzione dovrà essere corrisposta col sistema del quintalato ed in base alle seguenti tariffe:

*a*) pane in forme fino a gr. 50: L. 2.000 al quintale farina (quantitativo massimo di farina che ogni operaio può lavorare per questa pezzatura kg. 70) giornaliera;

*b*) pane in forme da gr. 51 a gr. 150: L. 1.500 al quintale farina (quantitativo massimo di farina che ogni operaio può lavorare giornalmente per dette pezzature kg. 100);

*c*) pane in forme da gr. 151 a gr. 400: L. 1.250 al quintale farina (quantitativo massimo di farina che ogni operaio può lavorare giornalmente per questa pezzatura kg. 110);

*d*) pane in forme da oltre 400 gr. fino a gr. 900: L. 1.050 al quintale farina (quantitativo massimo di farina che ogni operaio può lavorare per dette pezzature kg. 120);

*e*) pane in forme da gr. 900 e oltre: L. 980, al quintale farina (quantitativo massimo di farina che ogni operaio può lavorare giornalmente per questa pezzatura kg. 120).

Le suddette tariffe sono valide anche per il pane « condito » e comunque lavorato.

Grissini, pan di ramerino, schiacciata alla fiorentina, schiacciate con l'uva, buccellato: L. 4.000 al quintale di prodotto finito.

### INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Oltre la retribuzione derivante dalle tariffe suddette sarà corrisposta giornalmente ad ogni operaio la indennità di contingenza per la Provincia con le eventuali variazioni volta volta fissate dagli organi competenti e che attualmente è di L. 942 (con lo scatto 1 novembre 1957 è di L. 960).

Si conviene che agli effetti delle liquidazioni sia della gratifica natalizia che delle ferie e della indennità di licenziamento sarà tenuta per base la retribuzione giornaliera, compresa la contingenza di lire 2.020.

### REPARTO COTTIMO DELLA SQUADRA

Il reparto della retribuzione è stabilito in misura uguale per tutti i lavoratori salvo che per gli impastatori e gli infornatori i quali percepiranno L. 150 al giorno in più, togliendo la somma dal complessivo del cottimo.

Si intendono qui integralmente riportate le norme dell'art. 9 del Contratto Nazionale riguardanti il datore di lavoro che attende direttamente alla produzione del pane.

### LAVORAZIONE A MANO NEI PANIFICI SPROVVISTI DI MACCHINARIO

Qualora il lavoro di panificazione venga eseguito completamente a mano le tariffe del presente contratto saranno maggiorate di L. 300 al quintale farina.

### ORARIO DI LAVORO

Come previsto dall'art. 10 del Contratto Nazionale l'inizio della panificazione non si può effettuare prima delle ore 4, conforme alle norme di legge.

Si intendono integralmente riportate le altre norme del Contratto Nazionale.

### LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

Il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello eseguito oltre l'orario normale delle otto ore giornaliere o quarantotto settimanali stabilito per legge, è consentito eccezionalmente nella misura di due ore gior-

aliere. Le ore di lavoro straordinario eseguito nelle re diurne, cioè fino alle ore 21, dovranno essere magiorate del 30%.

Le ore di lavoro straordinarie eseguite nelle ore notirne, cioè dalle ore 21 alle ore 4, e sempre che siano utorizzate, nonchè quelle effettuate il sabato dalle re 23 alle ore 4, dovranno essere maggiorate del 35%.

L'importo della paga oraria sarà calcolato dividen-o la retribuzione globale giornaliera (ivi compresa la ndennità di contingenza) per otto, ottenendo così l'imorto della retribuzione oraria che sarà quindi magiorata delle percentuali previste nei precedenti comma el presente articolo.

Si intendono qui riportate infine le norme dell'artiolo 29 del Contratto Nazionale di Lavoro, precisando ltresì che sono considerate giornate festive, coi relaivi trattamenti, quelle eventualmente effettuate dalle zienda oltre le festività nazionali e quelle infrasettinanali.

### TRASPORTO DI FARINA E COMBUSTIBILE

In riferimento all'art. 19 del Contratto Nazionale l compenso dovuto all'operaio per l'eventuale traspor-o della farina e del combustibile da altro caseggiato a uello del laboratorio è di L. 50 al quintale.

### COMMISSIONE DI QUALIFICA

Nel Capoluogo della Provincia sarà nominata una Commissione di qualifica, a carattere paritetico, composta di tre datori di lavoro e di tre operai.

### COMMISSIONE PARITETICA PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Nel Capoluogo di Provincia verrà costituita, in applicazione alle norme dell'art. 31 del Contratto Nazionale, la Commissione paritetica composta di 6 membri, e cioè tre lavoratori e tre datori di lavoro.

Il Presidente di tale Commissione deve essere estraneo alle categorie interessate e nominate in pieno accordo fra le parti.

La Commissione paritetica avrà la sua sede nel Capoluogo e tutte le vertenze che eventualmente sorgeranno anche nei Comuni della Provincia saranno discusse e/o risolte presso la sua sede.

I compiti di tale commissione paritetica sono i seguenti:

1) tentare di comporre in prima istanza le eventuali vertenze che potranno sorgere in materia di lavoro;

2) vigilare e controllare la esatta interpretazione e la integrale applicazione del contratto nazionale di lavoro e di quello integrativo provinciale e di controllare l'amministrazione della Cassa Vestiario.

### CHIUSURA DEGLI OPERAI NEL PANIFICIO

In adempimento delle disposizioni della Legge di P. S. nel caso in cui il laboratorio resti chiuso con il personale in servizio dovranno esistere all'interno del laboratorio stesso chiavi di soccorso chiuse in ripostiglio a vetro o cassetta sigillata da aprire in caso di necessità.

### OPERAI DI RISERVA

Non è consentita la lavorazione con un numero di operai inferiore a quello effettivo; pertanto dopo che siano trascorsi quindici minuti dall'inizio della lavorazione, senza che un operaio si sia presentato la ditta dovrà ricorrere alla mano d'opera di riserva.

Qualora dopo tale richiesta si presenti al lavoro il lavorante ritardatario, questi potrà essere rimandato indietro senza compenso alcuno.

### OPERAI TURNISTI

Si intendono qui integralmente riportati gli articoli 2 e 8 del Contratto Nazionale di lavoro e si conferma che nel caso in cui l'operaio panettiere stabile o turnista venga respinto senza giustificato motivo questi ha diritto di percepire una giornata di salario globale.

Il datore di lavoro ha diritto di precisare per iscritto all'Ufficio di Collocamento che un determinato lavorante non viene ritenuto idoneo al lavoro in quel panificio e per le possibilità di panificazione del proprio laboratorio.

### RATEO INDENNITÀ LIQUIDAZIONE OPERAI TURNISTI

Conforme a quanto stabilisce il penultimo comma dell'art. 22 del Contratto Nazionale agli operai turnisti che non possono usufruire dell'istituto riguardante la indennità di licenziamento, verrà corrisposta giornalmente l'indennità suddividendo per 50 la giornata globale percepita (L. 40).

Si conviene altresì che, con effetto dal 1° luglio 1957 in poi, il rateo giornaliero dovuto al turnista per le ferie e la tredicesima mensilità è di L. 250.

*Norma transitoria.* — Le parti contraenti il presente contratto provvederanno con separato accordo a definire l'importo della 13ª mensilità relativa al 1° semestre 1957.

### FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI

Per le festività nazionali e infrasettimanali le parti fanno espresso riferimento alle norme stabilite nell'art. 14 del Contratto Nazionale di Lavoro.

### APERTURA DEL LABORATORIO

Qualora si verifichi che il datore di lavoro ritardi di oltre un'ora l'apertura del laboratorio, provocando così l'attesa degli operai, resta stabilito che al secondo ritardo egli dovrà corrispondere ai propri operai un compenso supplementare di L. 300 per ogni ora di attesa.

### CASSA VESTIARIO

In riferimento all'art. 26 del Contratto Nazionale ai lavoratori che prestano servizio nei panifici saranno forniti ogni anno gratuitamente i seguenti indumenti.

un berretto;

due paia di pantaloni (uno lungo e uno corto);

due cannottiere di lana;

due asciugamani;

due grembiuli.

Per ogni operaio fisso il datore di lavoro dovrà altresì versare una volta all'anno, a decorrere dalla data di stipulazione del presente contratto, la somma di L. 1600 alla Cassa Vestiario costituita pariteticamente e questa provvederà ad effettuare la distribuzione degli indumenti suddetti ai turnisti.

Per i turnisti interni le ditte sono invece tenute alla fornitura degli indumenti come agli operai fissi.

Il suddetto versamento annuale sarà effettuato all'apposito esattore della Cassa Vestiario.

### CONCESSIONE DEL PANE

Rimane ferma la concessione gratuita di un kg. di pane al giorno ad ogni operaio presente al lavoro.

(*Omissis*).

### DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto entra in vigore il 15 luglio 1957 ed avrà la durata del contratto nazionale del quale segue in pieno le modalità e le sorti.

### DICHIARAZIONI A VERBALE

Le parti stipulanti il presente contratto riconfermano il testo della lettera che il Sindacato Provinciale Panificatori inviò al Sindacato Lavoranti Panettieri il 1° settembre 1949 Prot. n. 2221 relativa al pagamento delle giornate di carenza.

Nel contempo, come da lettera-circolare inviata dal Sindacato Provinciale Panificatori a tutti i suoi associati in data 29 luglio 1957, Prot. 2877, viene riconfermato che tutte le Ditte di panificazione, ad incominciare dal 1° agosto 1957, proseguiranno nel pagamento del contributo mensile di L. 150 (centocinquanta) per ogni operaio presente in servizio a favore della Cassa pensioni lavoranti panettieri.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1048.

**Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli della provincia di Bologna.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli;

Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi;

Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura;

Visti, per la provincia di Bologna:

— il contratto collettivo 20 dicembre 1950, e relativa tabella, per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agricoltori e la Federbraccianti Provinciale, la C.I.S.L., Unione Provinciale, la C.I.S.L. Braccianti; al quale ha aderito, in data 15 settembre 1956, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;

— il contratto collettivo 15 gennaio 1951, per gli addetti ai lavori di monda e trapianto del riso, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori, l'Associazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Federbraccianti, la Camera Confederale del Lavoro, la C.I.S.L. Braccianti, l'Unione Provinciale - C.I.S.L. -; al quale ha aderito, in data 15 settembre 1956, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;

— l'accordo collettivo 15 febbraio 1952, art. 3, relativo all'aggiornamento dei contratti del settore agricoltura, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Associazione Provinciale Coltivatori Diretti, la Federazione Coltivatori Diretti - C.I.S.L. e l'U.I.L.-Terra, la Camera Confederale - U.I.L. -, la Federbraccianti Provinciale ; al quale ha aderito, in data 15 settembre 1956, l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L. -;

— il contratto collettivo 29 febbraio 1952, per le maestranze addette alle operazioni di mietitura dei cereali, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, la Federazione Coltivatori Diretti della C.I.S.L., l'Associazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Camera Confederale del Lavoro, la Federbraccianti Provinciale, la C.I.S.L. Terra, la C.I.S.L. Braccianti Provinciale, l'U.I.L. Terra Provinciale; al quale ha aderito, in data 15 settembre 1956, l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L. -;

— il contratto collettivo 29 febbraio 1952, per il personale di macchina addetto ai lavori di trebbiatura, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agricoltori, l'Associazione Provinciale Coltivatori Diretti, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti della C.I.S.L. e la Camera Confederale del Lavoro, la Federbraccianti Provinciale, la C.I.S.L. Terra, la C.I.S.L. Braccianti Provinciale, l'U.I.L. Terra Provinciale; al quale ha aderito, in data 15 settembre 1956, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;

— il contratto collettivo 29 febbraio 1952, per il personale di aia addetto ai lavori di trebbiatura, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Associazione Provinciale Coltivatori Diretti della C.I.S.L e la Camera Confederale del Lavoro, la Federbraccianti Provinciale, la C.I.S.L. - Terra Provinciale, la C.I.S.L. Braccianti Provinciale, l'U.I.L. Terra Provinciale; al quale ha aderito; in data 15 settembre 1956, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;

— il contratto collettivo 29 febbraio 1952, per gli addetti alle operazioni di taglio e condizionatura del risone, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori, l'Associazione Provinciale Coltivatori Diretti, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti della C.I.S.L., la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Camera Confederale del Lavoro, la Federbraccianti Provinciale, la C.I.S.L. Terra Provinciale, la C.I.S.L. Braccianti Provinciale, l'U.I.L. Terra Provinciale; al quale ha aderito in data 15 settembre 1956, l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L. -;

— l'accordo collettivo 18 novembre 1952, per l'applicazione della scala mobile ai salari agricoli, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale, l'U.I.L. Terra Provinciale, la C.I. S.L. Terra Provinciale; al quale ha aderito, in data 15 settembre 1956, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;

— l'accordo collettivo 2 luglio 1953, per il personale addetto ai lavori di mietitura e trebbiatura, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti, la CI.S.L. Terra Provinciale, la C.I.S.L. Braccianti Provinciale, l'U.I.L. Terra Provinciale; al quale ha aderito, in data 15 settembre 1956, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;

— l'accordo collettivo 25 settembre 1953, art. 3, per gli addetti alle operazioni di taglio e condizionatura del risone, stipulato tra l'Associazione Agricoltori e la Camera Confederale del Lavoro, la Federbraccianti Provinciale, la C.I.S.L. Braccianti, l'U.I.L. Terra; al

quale ha aderito, in data 15 settembre 1956, l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L. ;

— l'accordo collettivo 27 maggio 1954, art. 3, relativo all'aggiornamento dei contratti del settore agricoltura, stipulato tra l'Associazione Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, i Coltivatori Diretti C.I.S.L., l'Associazione Provinciale Coltivatori Diretti C.G.I.L. e la Confederterra Provinciale, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, la Federbraccianti Provinciale, la C.I.S.L. Braccianti Provinciale, l'Unione Provinciale C.I.S.L. , l'U.I.L. Terra; al quale ha aderito, in data 15 settembre 1956, l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L. ;

— l'accordo collettivo 25 giugno 1954, per il personale addetto ai lavori di mietitura e trebbiatura, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Associazione Provinciale Coltivatori Diretti C.I.S.L. e la Federbraccianti Provinciale, la C.I.S.L. Braccianti, l'U.I.L. Terra; al quale ha aderito in data 15 settembre 1956, l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L. ,

— l'accordo collettivo 11 ottobre 1954, per gli addetti alle operazioni di taglio e condizionatura del risone, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la Federbraccianti Provinciale, la C.I.S.L. Braccianti Provinciale, l'U.I.L. Terra Provinciale; al quale ha aderito, in data 15 settembre 1956, l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L. ;

— l'accordo collettivo 31 gennaio 1955, articoli 2 e 3, relativo all'aggiornamento dei contratti del settore agricoltura, stipulato tra l'Unione Agricoltori, l'Associazione Provinciale Coltivatori Diretti, i Coltivatori Diretti C.I.S.L., la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale, la C.I.S.L. Braccianti Provinciale, l'U.I.L. Terra Provinciale; al quale ha aderito, in data 15 settembre 1956, l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L. ;

— l'accordo collettivo 13 giugno 1955, per gli addetti ai lavori di mietitura e trebbiatura, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Associazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Associazione Provinciale Coltivatori Diretti C.I.S.L. e la Federbraccianti Provinciale, la C.I.S.L. Braccianti, l'U.I.L. Terra; al quale ha aderito, in data 15 settembre 1956, l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L. ;

— l'accordo collettivo 16 settembre 1955, art. 6, per gli addetti alle operazioni di taglio e condizionatura del risone, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la Federbraccianti Provinciale, la C.I.S.L. Braccianti Provinciale, l'U.I.L. Terra Provinciale; al quale ha aderito, in data 15 settembre 1956, l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L. -

— l'accordo collettivo 31 dicembre 1955, articoli 3 e 8, relativo all'aggiornamento dei contratti del settore agricoltura, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, l'Associazione Provinciale Coltivatori Diretti, i Coltivatori Diretti C.I.S.L., l'Alleanza Coltivatori Diretti U.I.L., la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale, la C.I.S.L. Braccianti Provinciale, l'U.I.L. Terra Provinciale; al quale ha aderito, in data 15 settembre 1956, l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L. ;

— l'accordo collettivo 11 giugno 1956, per gli addetti ai lavori di mietitura e trebbiatura, stipulato tra la Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Associazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Associazione Provinciale Coltivatori Diretti C.I.S.L. e la Federbraccianti Provinciale, la C.I.S.L. Braccianti, l'U.I.L. Terra; al quale ha aderito, in data 15 settembre 1956, l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L. ;

— l'accordo collettivo 8 maggio 1957, per i salariati fissi, stipulato tra l'Unione Agricoltori e la Federbraccianti Provinciale, C.I.S.L. Braccianti Provinciale, la U.I.L. Terra Provinciale; e tra l'Unione Provinciale Agricoltori e l'Unione Provinciale C.I.S.N.A.L. ;

— l'accordo collettivo 21 giugno 1957, per gli addetti ai lavori di mietitura e trebbiatura, stipulato tra la Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Associazione Coltivatori Diretti, l'Associazione Coltivatori Diretti C.I.S.L. e la Federbraccianti Provinciale, la C.I.S.L. Braccianti, l'U.I.L. Terra; e tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la C.I.S.N.A.L. Terra;

— l'accordo collettivo 30 dicembre 1957, articoli da 1 a 5, relativo all'aggiornamento dei contratti del settore agricoltura, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Associazione Provinciale Coltivatori Diretti, i Coltivatori Diretti C.I.S.L., l'Alleanza Coltivatori Diretti U.I.L. e la Federbraccianti Provinciale, la C.I.S.L. Braccianti Provinciale, l'U.I.L. Terra Provinciale; e tra l'Unione Provinciale Agricoltori, l'Associazione Provinciale Coltivatori Diretti e la C.I.S.N.A.L. Terra Provinciale;

— l'accordo collettivo 27 giugno 1958, per gli addetti ai lavori di mietitura e trebbiatura, stipulato tra la Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Associazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Associazione Provinciale Coltivatori Diretti C.I.S.L. e la Federbraccianti Provinciale la C.I.S.L. Braccianti, l'U.I.L. Terra; e tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la C.I.S.N.A.L.-Terra Provinciale;

— l'accordo collettivo 3 febbraio 1959, relativo allo aggiornamento dei contratti del settore agricoltura, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Fede

razione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Associazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Associazione Coltivatori Diretti C.I.S.L., l'Alleanza Coltivatori Diretti U.I.L. e la Federbraccianti Provinciale, la C.I.S.L. Braccianti, l'U.I.L. Terra Provinciale; e tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la C.I.S.N.A.L. Terra;

— il contratto collettivo 3 febbraio 1959, per i salariati fissi, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Associazione Provinciale Coltivatori Diretti, la Federazione Coltivatori Diretti C.I.S.L. l'Alleanza Coltivatori Diretti U.I.L. e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli, la C.I.S.L. Terra, l'U.I.L. Terra; e tra l'Associazione Provinciale Agricoltori e la C.I.S.N.A.L. Terra;

— l'accordo collettivo 20 giugno 1959, per gli addetti ai lavori di mietitura e trebbiatura, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Associazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Associazione Provinciale Coltivatori Diretti C.I.S.L. e la Federbraccianti Provinciale, la C.I.S.L. Braccianti Provinciale, l'U.I.L. Terra; e tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la C.I.S.N.A.L. - Terra;

— l'accordo collettivo 29 settembre 1959, per gli addetti alle operazioni di taglio e condizionatura del risone, stipulato tra l'Unione Agricoltori e la Federbraccianti Provinciale, la C.I.S.L. Provinciale, l'U.I.L. Terra Provinciale: e tra l'Unione Agricoltori e la C.I. S.N.A.L. Terra Provinciale;

— l'accordo collettivo 19 febbraio 1960, relativo all'aggiornamento dei contratti del settore agricoltura, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti l'Associazione Provinciale Coltivatori Diretti C.I.S.L., l'Associazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale, la C.I.S.L. Braccianti Provinciale, l'U.I.L. Provinciale; e tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la C.I.S.N.A.L. Terra Provinciale;

— l'accordo collettivo 19 febbraio 1960, per le tariffe bracciantili, stipulato tra l'Unione Agricoltori, la Federazione Coltivatori Diretti e la Federbraccianti, la C.I.S.L. Braccianti, l'U.I.L. Braccianti;

— l'accordo collettivo 19 febbraio 1960 per le tariffe dei salariati fissi, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo in pari data;

l'accordo collettivo 8 marzo 1960, per i salariati fissi, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale, la C.I.S.L. Braccianti: e tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la C.I.S.N.A.L. Terra;

— l'accordo collettivo 8 marzo 1960, per la determinazione delle paghe convenzionali di liquidazione per i salariati fissi, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Coltivatori Diretti e la Federbraccianti, la C.I.S.L. Braccianti, l'U.I.L. Braccianti; e tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la C.I. S.N.A.L. Terra;

— l'accordo collettivo 10 giugno 1960, per gli addetti alle operazioni di monda e trapianto del riso, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale, la C.I.S.L. Braccianti Provinciale, l'U.I.L. Braccianti Provinciale; e tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la C.I.S.N.A.L. Terra;

— l'accordo collettivo 17 giugno 1960, per gli addetti alle operazioni di mietitura e trebbiatura, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, l'Associazione Provinciale Coltivatori Diretti, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Associazione Coltivatori Diretti C.I.S.L. e la Federbraccianti Provinciale, la C.I. S.L. Braccianti Provinciale, l'U.I.L. Terra Provinciale; e tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la C.I. S.N.A.L. Terra,

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 e n. 30 della provincia di Bologna, rispettivamente in data 30 agosto 1960 e 2 luglio 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

*Articolo unico.*

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Bologna, i contratti e gli accordi sotto elencati, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi medesimi, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria,

— contratto collettivo 20 dicembre 1950, relativo ai braccianti agricoli avventizi;

— contratto collettivo 15 gennaio 1951, relativo agli addetti ai lavori di monda e trapianto del riso;

— accordo collettivo 15 febbraio 1952, art. 3, relativo all'aggiornamento dei contratti del settore agricoltura;

— contratto collettivo 29 febbraio 1952, relativo alle maestranze addette alle operazioni di mietitura dei cereali;

— contratto collettivo 29 febbraio 1952, relativo al personale di macchina addetto ai lavori di trebbiatura;

— contratto collettivo 29 febbraio 1952, relativo al personale di aia addetto ai lavori di trebbiatura;

— contratto collettivo 29 febbraio 1952, relativo agli addetti alle operazioni di taglio e condizionatura del risone.

— accordo collettivo 18 novembre 1952, relativo all'applicazione della scala mobile ai salari agricoli;

— accordo collettivo 2 luglio 1953, relativo al personale addetto ai lavori di mietitura e trebbiatura;

— accordo collettivo 25 settembre 1953, art. 3, relativo agli addetti alle operazioni di taglio e condizionatura del risone;

— accordo collettivo 27 maggio 1954, art. 3, relativo all'aggiornamento dei contratti del settore agricoltura;

— accordo collettivo 25 giugno 1954, relativo al personale addetto ai lavori di mietitura e trebbiatura;

— accordo collettivo 11 ottobre 1954, relativo agli addetti alle operazioni di taglio e condizionatura del risone;

— accordo collettivo 31 gennaio 1955, artt. 2 e 3, relativo all'aggiornamento dei contratti del settore agricoltura;

— accordo collettivo 13 giugno 1955, relativo agli addetti ai lavori di mietitura e trebbiatura;

— accordo collettivo 16 settembre 1955, art. 6, relativo agli addetti alle operazioni di taglio e condizionatura del risone:

— accordo collettivo 31 dicembre 1955, artt. 3 e 8, relativo all'aggiornamento dei contratti del settore agricoltura;

— accordo collettivo 11 giugno 1956, relativo agli addetti ai lavori di mietitura e trebbiatura;

— accordo collettivo 8 maggio 1957, relativo ai salariati fissi:

— accordo collettivo 21 giugno 1957, relativo agli addetti ai lavori di mietitura e trebbiatura;

— accordo collettivo 30 dicembre 1957, artt. da 1 a 5, relativo all'aggiornamento dei contratti del settore agricoltura;

— accordo collettivo 27 giugno 1958, relativo agli addetti ai lavori di mietitura e trebbiatura;

— accordo collettivo 3 febbraio 1959, relativo allo aggiornamento dei contratti del settore agricoltura;

— contratto collettivo 3 febbraio 1959, relativo ai salariati fissi;

— accordo collettivo 20 giugno 1959, relativo agli addetti ai lavori di mietitura e trebbiatura;

— accordo collettivo 29 settembre 1959, relativo agli addetti alle operazioni di taglio e condizionatura del risone;

— accordo collettivo 19 febbraio 1960, relativo all'aggiornamento dei contratti del settore agricoltura;

— accordo collettivo 19 febbraio 1960, relativo alle tariffe bracciantili;

— accordo collettivo 19 febbraio 1960, relativo alle tariffe dei salariati fissi;

— accordo collettivo 8 marzo 1960, relativo ai salariati fissi;

— accordo collettivo 8 marzo 1960, relativo alla determinazione delle paghe convenzionali di liquidazione per i salariati fissi;

— accordo collettivo 10 giugno 1960, relativo agli addetti alle operazioni di monda e trapianto del riso;

— accordo collettivo 17 giugno 1960, relativo agli addetti alle operazioni di mietitura e trebbiatura.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti ed accordi di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese agricole della provincia di Bologna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *luglio* 1962

*Atti del Governo, registro n.* 153, *foglio n.* 25. — VILLA

# CONTRATTO COLLETTIVO 20 DICEMBRE 1950, PER I BRACCIANTI AGRICOLI AVVENTIZI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Il giorno 20 dicembre 1950, alla presenza del rappresentante di Bologna dell'U.R.L.,

tra

l'Associazione Provinciale Agricoltori di Bologna da una parte;

e

la Federbraccianti Provinciale di Bologna, assistita dalla C.C.D.L. di Bologna;
la C.I.S.L. Unione Provinciale di Bologna;
la C.I.S.L. Braccianti;
è stato stipulato il seguente contratto normativo provinciale braccianti:

Art. 1.

**OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il presente contratto normativo provinciale regola i rapporti di lavoro fra gli agricoltori ed i lavoratori aventi la qualifica di braccianti agricoli avventizi (giornalieri).

Art. 2.

**DEFINIZIONE DEI BRACCIANTI**

Per braccianti avventizi (giornalieri) si intendono quei lavoratori agricoli assunti senza vincoli di durata, o per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Art. 3.

**ASSUNZIONI**

Le assunzioni dei braccianti sono disciplinate dalle norme di legge vigenti sul collocamento della manodopera agricola.

Art. 4.

**AMMISSIONE DELLE DONNE E DEI RAGAZZI**

Per l'ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi, valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 5.

**ORARIO DI LAVORO**

L'orario giornaliero ordinario di lavoro per i vari mesi dell'anno viene stabilito come segue:

| | | |
|---|---|---|
| maggio, giugno, luglio e agosto | ore | 8 |
| settembre, ottobre, marzo e aprile | » | 7 |
| novembre, dicembre, gennaio e febbraio | » | 6 |

Art. 6.

**LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO**

Si considera:

*a*) lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro previsto dall'art. 5;

*b*) lavoro notturno, quello eseguito da un'ora dopo l'Ave Maria all'alba;

*c*) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi sotto elencati:

1) il primo giorno dell'anno;
2) il giorno dell'Epifania;
3) S. Giuseppe;
4) il 25 aprile;
5) lunedì di Pasqua;
6) Ascensione;
7) Corpus Domini;
8) il 1° maggio;
9) il 2 giugno;
10) il 29 giugno SS. Pietro e Paolo;
11) il 15 agosto;
12) il 1° novembre, Ognissanti;
13) il 4 novembre;
14) l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
15) il 25 dicembre, Natale;
16) il 26 dicembre, S. Stefano;
17) la Festa del Patrono del luogo;
18) il giorno della fiera annuale del luogo.

Il lavoro straordinario non potrà superare un'ora giornaliera. Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta degli agricoltori nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico.

Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sul salario globale sono le seguenti:

| | |
|---|---|
| Lavoro straordinario | 20 % |
| Lavoro festivo | 30 % |
| Lavoro notturno | 30 % |

Non si farà luogo a maggiorazioni per lavoro notturno quando questo cada in regolari turni periodici o riguardi speciali lavori da eseguirsi di notte per i quali sia stata convenuta particolare tariffa.

Art. 7.

**RETRIBUZIONE**

Gli elementi che formano la retribuzione oraria del bracciante, sono:

1) la paga base;
2) l'indennità di contingenza uguale e soggetta

agli spostamenti della scala mobile in vigore nei settori dell'industria per la provincia di Bologna (vedi tabella tariffaria allegata);

3) indennità varie (13ª mensilità, ferie, festività, gratifica, anzianità, ecc.).

La paga base e le indennità varie sono stabilite nella misura e nella percentuale trascritte nella tabella tariffaria allegata.

Oltre alla paga oraria così stabilita, ove vi siano corresponsioni di generi in natura confezionati o meno, queste resteranno, impregiudicate.

Art. 8.

**CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI, RETRIBUZIONI PER SESSO PER LA PIANURA, MONTAGNA, COLLINA**

La classificazione dei lavori, le retribuzioni per sesso, per età e per le varie zone, sono quelle indicate nell'unita tabella tariffaria.

Art. 9.

**ATTREZZI DI LAVORO**

I lavoratori sono tenuti a presentarsi al lavoro con gli attrezzi come di consuetudine e dovranno conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili ed in genere quanto viene loro affidato dall'agricoltore.

Art. 10.

**PREVIDENZA E ASSISTENZA - ASSEGNI FAMILIARI**

Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge.

L'agricoltore è tenuto al versamento dei contributi relativi, secondo le norme vigenti.

Art. 11.

**TUTELA DELLA MATERNITÀ**

Per le gestanti, si applicano le disposizioni di legge.

Per le donne che allattano, verranno praticate le consuetudini locali, suddividendo il tempo nel modo preferito dalla lavoratrice che verrà retribuita normalmente.

Art. 12.

**CONTROVERSIE INDIVIDUALI**

In caso di controversia fra l'agricoltore e braccianti in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l'accordo, la controversia dovrà essere demandata alle rispettive organizzazioni sindacali, per il tentativo di amichevole componimento.

Art. 13.

**CONTROVERSIE COLLETTIVE**

Le controversie collettive che dovessero sorgere per l'applicazione ed interpretazioni del presente contratto, saranno esaminate dalle organizzazioni sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.

Art. 14.

**DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto entra in vigore, nella provincia di Bologna, all'atto della sua stipulazione.

La sua durata è a tempo indeterminato e potrà essere disdettato in ogni momento da ciascuna delle parti con un preavviso di sei mesi.

Lo schema di nuovo contratto dovrà essere presentato alla controparte quattro mesi prima della scadenza della disdetta e le parti sono impegnate a iniziare le trattative il mese dopo la presentazione delle proposte.

TABELLA

(*Omissis*).

Per l'innesto di frutti e viti in vivaio, dovrà essere corrisposto L. 1,50 in più per ogni pianta attecchita e la proprietà è tenuta a fornire tutto il materiale necessario.

Il datore di lavoro dovrà assumere, limitatamente ai lavori di frutticoltura, il trenta per cento di apprendisti calcolato sul totale degli operai occupati.

Sono considerati Comuni di collina, agli effetti delle presenti tariffe: Pianoro, Sasso Marconi, Castel di Serravalle, Monteveglio e Monte San Pietro in parte. Sono considerati Comuni di montagna: Castel del Rio, Fontanelice, Tossignano, Casalfiumanese, Monghidoro, Loiano, Monterenzio, Monzuno, S. Benedetto Val di Sambro, Castiglione de' Pepoli, Camugnano, Grizzana, Vergato, Castel di Casio, Porretta Terme, Granaglione, Lizzano in Belvedere, Gaggio Montano, Castel d'Aiano, Marzabotto e Savigno Fraz. di Savigno, Monte Pastore, Monte Severo, Ronca, del comune di Monte S. Pietro.

La monda del riso viene regolata dal Contratto nazionale monda, fermo restando l'orario in sette ore, la corresponsione del vino e quant'altro di più favorevole acquisito dai lavoratori.

La formulazione della clausola relativa alla corresponsione del vinello è demandata alle Organizzazioni nazionali.

*Lavori umidi*

Sono lavori umidi quelli praticati nel ciclo della coltura del riso e quelli autunnali sulle stoppie di riso Sono pure considerati umidi tutti quelli che vengon eseguiti sul fondo melmoso o nell'acqua.

(*Omissis*).

Visti il contratto e la tabella che precedono.

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

# CONTRATTO COLLETTIVO 15 GENNAIO 1951, PER GLI ADDETTI AI LAVORI DI MONDA E TRAPIANTO DEL RISO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Il giorno 15 gennaio 1951, in Bologna,

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI;

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEI COLTIVATORI DIRETTI;

la FEDERBRACCIANTI;

la C.C.d.L.;

la C.I.S.L. BRACCIANTI;

e

la UNIONE PROVINCIALE C.I.S.L.;

si conviene e stipula il seguente contratto integrativo provinciale da valere per le maestranze addette ai lavori di monda e trapianto riso per 1951.

Il Contratto Nazionale Collettivo di lavoro per la monda e trapianto riso, stipulato in Roma il 27 maggio 1948, viene applicato nella provincia di Bologna, per la corrente campagna, con le seguenti modifiche integrative:

1) L'art. 1 viene sostituito con la seguente dizione: « La richiesta ed il collocamento della mano d'opera vengono effettuate esclusivamente tramite gli uffici di collocamento locali, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ».

2) L'art. 2 è abolito.

3) Il secondo comma dell'art. 6 viene sostituito nel seguente modo: « Ad ogni squadra non potrà essere assegnata una percentuale superiore al 15 % di lavoratori di prima monda (novizi) ».

4) All'art. 7 viene aggiunto il seguente comma: « Qualora si dovesse ricorrere a mondine residenti fuori comune o classificabili in forestiere ai sensi dell'art. 4 del Contratto Nazionale, in attuazione del principio che le spese di trasporto sono a carico dell'azienda, si conviene che tali spese saranno concordate tra le parti ».

5) Per l'assolvimento dei compiti previsti dall'articolo 8, nel seno di ogni squadra i lavoratori possono eleggersi un caposquadra.

6) Il secondo comma dell'art. 9 è abolito.

7) Si concorda di non applicare l'art. 10.

8) In deroga all'art. 11 la giornata di lavoro sarà di 7 ore distribuite secondo la consuetudine locale.

9) L'art. 12 viene sostituito dalla seguente dizione: « il lavoro straordinario è consentito nei soli casi di inderogabile necessità per cui la mancata esecuzione pregiudichi la raccolta del prodotto, non dovrà in ogni caso superare un'ora al giorno e verrà compensato con una maggiorazione del 30 % sulla paga complessiva oraria (denaro, vitto e riso). Il lavoro festivo è limitato a 4 ore, consentito nei soli casi contemplati per il lavoro straordinario e verrà compensato con la maggiorazione del 50 % sulla paga complessiva oraria (denaro, vitto e riso) ».

Ai fini delle maggiorazioni di cui ai due commi precedenti, il valore orario del vitto e del riso viene convenuto nelle seguenti misure:

per i mondariso locali lire .....

per i mondariso forestieri lire .....

Il lavoro a cottimo è abolito.

10) In deroga all'art. 14 i lavori regolati dal presente contratto saranno retribuiti nel modo seguente: (vedi ultima tabella tariffaria).

Nella voce trapianto sono compresi i lavori tanto per l'estirpazione del riso per i semenzai, quanto per la sua piantagione nei seminati per colmare eventuali fallanze.

Fino a 4 ore di lavoro sarà corrisposto mezzo kg. di riso bianco, oltre le 4 ore sarà corrisposto 1 kg. di riso bianco.

Per le lavoratrici immigrate, qualora il datore di lavoro non potesse apprestare il riso prima del termine dei lavori di monda e trapianto, il datore di lavoro stesso avrà l'obbligo di provvedere a proprie spese a fare pervenire il riso al luogo di provenienza della squadra.

11) In deroga a quanto disposto dall'art. 15, il vitto sarà confezionato con i seguenti generi, nelle seguenti misure:

| *Lavoratrici locali*: | al giorno |
|---|---|
| Pane | 205 |
| Riso o pasta | 150 |
| Grassi | 16 |
| Fagioli secchi | 30 |
| (oppure patate) | 150 |
| Conserva di pomodoro . | 8 |
| Formaggio da raspa . | 5 |
| Sale . . . . . | 8 |
| | la settimana |
| Carne . . . | 150 |
| Formaggio . | 100 |
| Marmellata . | 100 |

*Lavoratrici forestiere*:

| | al giorno |
|---|---|
| Pane | 500 |
| Riso o pasta | 300 |
| Grassi | 40 |
| Fagioli secchi | 60 |
| (oppure patate) | 300 |
| Conserva di pomodoro | 15 |
| Formaggio da raspa | 10 |
| Sale | 15 |
| Latte | ¼ |

| | la settimana |
|---|---|
| Carne | 150 |
| Formaggio | 150 |
| Marmellata | 150 |

In tutti i lavori di monda e trapianto verrà corrisposto un vinello d'uso (minimo gradi 6).

12) L'art. 17 è abolito.

13) In deroga all'ultimo comma dell'art. 20 valgono le disposizioni previste dalla legge del 26 agosto 1950, n. 860, art. 8.

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'applicazione del presente contratto verranno di comune accordo risolte dalle organizzazioni contraenti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO 15 FEBBRAIO 1952 RELATIVO ALL'AGGIORNAMENTO DEI CONTRATTI DEL SETTORE AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Il giorno 15 febbraio 1952, le sottoscritte organizzazioni, allo scopo di dare pratica soluzione ai seguenti problemi del lavoro, ed assicurare distensione nei relativi rapporti tra datori di lavoro e lavoratori, ai fini del normale conseguimento della produzione, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

(*Omissis*).

Art. 2.

(*Omissis*).

Art. 3.

**PATTI STAGIONALI**

a) *Patto di monda del riso.* — Si conviene che sono rinnovate tutte le clausole normative 1951. Per le clausole economiche saranno osservate proporzionalmente le distanze esistenti nel 1951 fra il Patto di monda di Bologna e quello Interprovinciale Alta Italia. Nella eventualità che si faccia luogo ad assunzioni di mondine fisse immigrate da altri comuni della provincia, il trattamento sarà quello previsto dal contratto nazionale o dal contratto Interregionale Alta Italia, rapportando proporzionalmente le condizioni di miglior favore già riconosciute per le mondine locali;

b) *Patti di mietitura grano, trebbiatura, personale d'aia e personale di macchina, patto per la raccolta e condizionatura del risone.* — Per i patti di cui trattasi si conviene la loro integrale rinnovazione come nei relativi testi del 1951. Qualora i prezzi di riferimento dei prodotti non avessero aumenti rispetto ai prezzi del 1951, si provvederà ad aggiornare le retribuzioni tariffarie, espresse in prodotti e che rimangono ferme, con la corresponsione delle eventuali quote integrative in moneta pari al valore dei punti di spostamento della scala mobile verificatisi dal 1° giugno 1951 al 31 maggio 1952 per il grano, e dal 1° agosto 1951 al 31 luglio 1952 per il riso. Gli atti relativi saranno sottoscritti entro il 29 febbraio 1952.

Art. 4.

(*Omissis*).

Art. 5.

(*Omissis*).

Art. 6.

(*Omissis*).

Art. 7.

(*Omissis*).

*Associazione provinciale agricoltori*
*Federazione provinciale coltivatori diretti*
*Associazione provinciale coltivatori diretti*
*Federazione coltivatori diretti C.I.S.L.*
*U.I.L. Terra*
*Camera Confederale U.I.L.*
*Federbraccianti provinciale*

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

# CONTRATTO COLLETTIVO 29 FEBBRAIO 1952, PER LE MAESTRANZE ADDETTE ALLE OPERAZIONI DI MIETITURA DEI CEREALI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Addì 29 febbraio 1952,

tra

l'Associazione Provinciale degli Agricoltori;

la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti;

la Federazione Coltivatori Diretti della C.I.S L.;

l'Associazione Provinciale Coltivatori Diretti:

e

la Camera Confederale del Lavoro;

la Federbraccianti Provinciale;

la C.I.S.L. Terra;

la C.I.S.L. Braccianti Provinciale;

la U.I.L. Terra Provinciale;

si è stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro, da valere per le maestranze addette alle operazioni di mietitura cereali nella provincia di Bologna, per la campagna 1952:

1) *Tariffa oraria pianura e collina*:

| | |
|---|---|
| Uomo | Kg. 3,000 di grano l'ora |
| Donna | » 2,900 di grano l'ora |

*Tariffa oraria montagna*:

| | |
|---|---|
| Uomo | Kg. 2,700 di grano l'ora |
| Donna | » 2,600 di grano l'ora |

In linea di massima, la tariffa dovrà essere corrisposta in natura, salvo che la totale produzione sia destinata a seme e salvo, infine, il caso di insufficiente produzione per l'approvvigionamento del produttore stesso.

Nei casi suddetti, o quando il lavoratore preferisca la paga in denaro, il controvalore del grano stabilito come mercede, verrà fissato entro il 15 maggio p.v. tenuti presenti i concetti stabiliti nell'accordo 15 febbraio 1952.

2) *Orario normale di lavoro.* — Otto ore giornaliere.

3) *Vitto.* — L'azienda provvederà, in linea di massima, ad allestire la mensa e, in questo caso, se ne assumerà tutti i relativi oneri.

In caso contrario, tenuto conto del valore attuale dei suddetti oneri, l'azienda corrisponderà al lavoratore una indennità oraria di L. 30 (trenta).

Qualora uno o più lavoratori (mietitori) non intendessero fruire della mensa allestita, verrà loro corrisposta direttamente l'indennità suddetta di L. 30 orarie.

4) *Vino.* — Come di consuetudine, oltre la mercede.

5) Fruiranno delle tariffe stabilite per la montagna i Comuni di: Castel del Rio, Fontanelice, Tossignano, Casalfiumanese, Monghidoro, Loiano, Monterenzio, Monzuno San Benedetto V. Sambro, Castiglione dei Pepoli, Camugnano, Grizzana, Vergato, Castel di Casio, Porretta Terme, Granaglione Lizzano in Belvedere, Gaggio Montano, Castel d'Aiano, Marzabotto, Savigno oltre alle frazioni di Monte S. Pietro, Gavignano, Ronca, Monte Pastore, Monte Severo.

6) *Lavoro straordinario e festivo.* — Le ore di lavoro straordinario compiute oltre l'orario di lavoro normale, verranno retribuite con una maggiorazione del 20 % (venti per cento). Nei giorni festivi, la retribuzione sarà maggiorata del 30 % (trenta per cento).

7) *Durata del contratto.* — Il presente contratto vale per la campagna 1952.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
Sullo

# CONTRATTO COLLETTIVO 29 FEBBRAIO 1952, PER IL PERSONALE DI MACCHINA ADDETTO AI LAVORI DI TREBBIATURA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Addì 29 febbraio 1952,

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI;

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DELLA C.I.S.L.;

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO;

la FEDERBRACCIANTI PROVINCIALE;

la C.I.S.L. TERRA;

la C.I.S.L. BRACCIANTI PROVINCIALE;

la U.I.L. TERRA PROVINCIALE;

si conviene e si stipula il presente contratto da valere per il personale addetto alla trebbiatura durante la campagna agricola 1952:

1) Ad ogni coppia trebbiante dovrà essere adibito il numero di operai qui sotto specificato:

*a*) Personale fisso per coppie azionate da locomobili:

trebbie da 1,52; 1,37; 1,22: 1 macchinista patentato e due fuochisti; 4 paglierini; 4 pressarini;

trebbie da 1,10 e 1,07: verranno adibiti 3 paglierini e 4 pressarini.

Per questi tipi di macchine non è ammesso l'impiego di paglierini accoppiati.

*b*) Personale fisso per coppie azionate da motore a scoppio:

trebbie da 1,52; 1,37; 1,22: 1 motorista responsabile; 1 motorista; 4 paglierini; 4 pressarini;

trebbie da 1,10 e 1,07: verranno adibiti 3 paglierini e 4 pressarini.

Per le zone di collina e di montagna: 2 paglierini e 4 pressarini.

Per questi tipi di macchine non è ammesso l'impiego di paglierini accoppiati.

*c*) Trebbie da cm. 100: 1 motorista responsabile; 1 motorista; 3 paglierini; 3 pressarini.

Per le zone di collina e di montagna: 2 paglierini; 3 pressarini.

*d*) Trebbie da cm. 90, 80, 75: 1 motorista responsabile; 1 motorista; 2 paglierini; 3 pressarini.

2) La durata normale del lavoro non dovrà eccedere le otto ore giornaliere. In casi eccezionali è ammesso lo straordinario, previo accordo col caposquadra; comunque non dovrà mai superare un'ora di lavoro giornaliera retribuita nella misura stabilita dall'art. 9.

3) *Preparazione e trasferimento delle macchine.* — Al personale fisso sarà corrisposta la retribuzione di due ore, comprensive di tutte le competenze per i lavori di piazzamento e pulizia della macchina e tempo impiegato per il trasferimento delle medesime da un podere all'altro e da un'aia all'altra.

Ai fuochisti ed ai macchinisti di locomobile saranno retribuite ore 2 e mezzo (ai fuochisti di turno del mattino: ore tre), comprensive di tutte le competenze, per l'accensione e messa in pressione.

Nei comuni considerati di montagna, al personale fisso saranno retribuite tante ore quente ne impiega nella trebbiatura, trasferimento, piazzamento, pulizia, ecc.

4) *Interruzioni di lavoro.* — Per le macchine azionate da motori elettrici, le interruzioni dovute ad attesa di energia, quando i lavoratori restano a disposizione, verranno retribuite come se lavorassero.

Per tutti i tipi di macchine trebbiatrici, nei casi in cui si verificano interruzioni di lavoro dovute a cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, saranno retribuite tutte le ore nelle quali esso resta a disposizione.

Quando si presenta la possibilità di recuperare a lume di giorno le ore di sospensione, queste dovranno essere eseguite, s'intende sempre nella stessa giornata in cui si è verificata la sospensione.

5) Per le riparazioni eseguite sul posto di lavoro (fuori officina) la retribuzione sarà quella stabilita nel presente contratto.

6) *Indennità di mensa.* — L'azienda provvederà, in linea di massima, ad allestire la mensa, e, in questo caso, se ne assumerà tutti i relativi oneri. In caso contrario, tenuto conto del valore attuale dei suddetti oneri, l'azienda corrisponderà al lavoratore una indennità oraria di L. 30 (trenta). Qualora uno o più lavoratori non intendessero fruire della mensa allestita, verrà loro corrisposta direttamente l'indennità suddetta di L. 30 orarie.

7) Al personale fisso addetto alle coppie trebbianti (macchinista, fuochista, motorista, paglierini e pressarini) dovrà essere assicurato il trattamento mutualistico infortunistico, previdenziale ed assistenziale, compresi gli assegni familiari, praticato ai lavoratori dell'industria. Il datore di lavoro proprietario di macchine ha l'obbligo di provvedere tempestivamente a regolare la posizione di ciascun operaio.

Le organizzazioni contraenti s'impegnano di non conteggiare agli effetti degli elenchi anagrafici, che hanno valore per la previdenza, mutualità ed assistenza, il numero delle giornate impiegate dai lavoratori sopra nominati nei lavori di trebbiatura.

8) *Compensi orari tabella*: ai lavoratori aventi le mansioni sottoelencate, indipendentemente dalla categoria di lavoro di loro pertinenza, dovrà essere corrisposta la paga oraria qui sotto specificata:

| | Pianura o collina | Montagna (90%) |
|---|---|---|
| | Grano in Kg. | |
| Macchinista patentato di locomobile a vapore . | 3,300 | 3,000 |
| Motorista responsabile | 3,300 | 3,000 |
| Motorista . . . . | 3,250 | 2,950 |
| Fuochisti . . . . . . | 3,250 | 2,950 |
| Paglierini e pressarini . | 3,200 | 2,900 |

Le tariffe sopraelencate sono comprensive della indennità di contingenza, festività nazionali e infrasettimanali, gratifica natalizia, ferie ecc. Sono esclusi gli assegni familiari e le indennità di mensa.

In linea di massima la tariffa dovrà essere corrisposta in natura salvo che la totale produzione sia destinata a seme e salvo, infine, il caso di insufficiente produzione per l'approvvigionamento del produttore stesso.

Nei casi suddetti, o quando il lavoratore preferisca la paga in denaro, il controvalore del grano stabilito come mercede verrà fissato entro il 15 maggio p. v. tenuti presenti i concetti stabiliti nell'accordo 15 febbraio 1952.

9) *Lavoro festivo e straordinario.* — Il lavoro festivo, dovrà essere retribuito con una maggiorazione del 45 %. Le ore di lavoro straordinario, nei giorni feriali saranno retribuite con una maggiorazione del 30%.

10) Sono considerati comuni di montagna agli effetti del presente contratto: Castel del Rio, Fontanelice, Tossignano, Casalfiumanese, Monghidoro, Loiano, Monterenzio, Monzuno, S. Benedetto V Sambro, Castiglione de' Pepoli, Comugnano, Grizzana, Vergato, Castel di Casio, Porretta Terme, Granaglione Lizzano in Belvedere, Gaggio Montano, Castel D'Aiano, Marzabotto, Savigno, oltre alle frazioni di Monte S. Pietro, Gavignano, Ronca, Monte Pastore e Monte Severo.

Sono considerati comuni di collina agli stessi effetti: Pianoro, Sasso Marconi, Castel di Serravalle, Monteveglio e Monte S. Pietro in parte.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

# CONTRATTO COLLETTIVO 29 FEBBRAIO 1952, PER IL PERSONALE DI AIA ADDETTO AI LAVORI DI TREBBIATURA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Addì 29 febbraio 1952,

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI;

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DELLA C.I.S.L.;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI;

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO;

la FEDERBRACCIANTI PROVINCIALE;

la C.I.S.L. TERRA PROVINCIALE;

la C.I.S.L. BRACCIANTI PROVINCIALE;

la U.I.L. TERRA PROVINCIALE;

si è stipulato il presente contratto di lavoro, da valere per il personale d'aia addetto ai lavori di trebbiatura durante la campagna agricola 1952:

Art. 1.

Ad ogni coppia trebbiante dovrà essere adibito il numero di operai qui sotto specificato:

per trebbie con pressa da cm. 152 a cm. 137, n. 27 operai misti, a seconda delle esigenze del lavoro;

per trebbie con pressa da cm. 122: n. 25 operai misti a seconda delle esigenze di lavoro;

per trebbie con pressa da cm. 110 a centimetri 107, con due imboccatori accoppiati, n. 21 operai misti, a seconda delle esigenze di lavoro;

per trebbie con pressa da cm. 100, in pianura, n. 15 operai misti a seconda delle esigenze di lavoro; in collina n. 14 operai misti, a seconda delle esigenze di lavoro; in montagna, n. 12 operai misti a seconda delle esigenze di lavoro;

per trebbie con pressa da cm. 91: in pianura, n. 13 operai misti a seconda delle esigenze di lavoro; in collina, n. 12 operai misti a seconda delle esigenze di lavoro; in montagna, n. 10 operai misti a seconda delle esigenze di lavoro;

per le trebbie con pressa da cm. 80 a cm. 75; in pianura, n. 11 operai misti a seconda delle esigenze di lavoro; in collina n. 10 operai misti a seconda delle esigenze di lavoro; in montagna n. 8 operai misti a seconda delle esigenze di lavoro.

Per ogni coppia trebbiante, dove abbia luogo la mensa, sia essa organizzata dal datore di lavoro o dagli operai, va aggiunta, a carico dell'agricoltore, una donna da adibirsi alla mensa stessa.

Art. 2.

Orario di lavoro: la durata normale del lavoro non dovrà superare le otto ore giornaliere. In casi eccezionali, è ammesso lo straordinario, previo accordo col caposquadra; comunque non dovrà mai superare una ora di lavoro giornaliera, retribuita nella misura stabilita dall'art. 7.

Art. 3.

Caposquadra Nel seno di ogni squadra, i lavoratori potranno eleggersi un caposquadra che, pur lavorando, avrà il compito di trattare col datore di lavoro sulle questioni sindacali inerenti la sua squadra e indirizzare il lavoro secondo le buone regole in base alle direttive dell'azienda. Inoltre, il caposquadra redigerà i fogli paga rilevando gli orari di lavoro, in accordo col datore di lavoro, il quale provvederà alla liquidazione, previo controllo.

Art. 4.

Indennità di mensa - L'azienda provvederà, in linea di massima, ad allestire la mensa e, in questo caso, se ne assumerà tutti i relativi oneri. In caso contrario, tenuto conto del valore attuale dei suddetti oneri, la azienda corrisponderà ai lavoratori una indennità oraria di L. 30.

Qualora uno o più lavoratori (trebbiatori) non intendessero fruire della mensa allestita verrà loro corrisposta direttamente l'indennità suddetta di L. 30 orarie.

Art. 5.

Lattanti - Alle donne che hanno bambini lattanti, dovranno essere corrisposte due ore di tempo retribuite.

Art. 6.

Compensi orari - I lavoratori dovranno avere la paga oraria qui sotto specificata:

operaio d'aia: pianura e collina: grano kg. 3,050; montagna: kg. 2,750;

donna: pianura e collina: grano kg. 2,950; montagna: kg. 2,650.

In linea di massima la tariffa dovrà essere corrisposta in natura salvo che la totale produzione sia destinata a seme e salvo, infine, il caso di insufficiente produzione per l'approvvigionamento del produttore stesso.

Nei casi suddetti, o quando il lavoratore preferisca la paga in denaro, in contro valore del grano stabilito come mercede, verrà fissato entro il 15 maggio p. v. tenuti presente i concetti stabiliti nell'accordo 15 febbraio 1952.

Art. 7.

Lavoro festivo e straordinario Il lavoro nei giorni festivi dovrà essere retribuito con una maggiorazione del 45 %. Le ore di lavoro straordinario nei giorni feriali saranno retribuite con una maggiorazione del 30%.

Art. 8.

Distinzione fra pianura, collina e montagna Sono considerati Comuni di montagna, agli effetti del presente contratto: Castel del Rio, Fontanelice, Tossignano, Casalfiumanese, Monghidoro, Loiano, Monterenzio, Monzuno, S. Benedetto Val di Sambro, Castiglione de' Pepoli, Camugnano, Lizzano in Belvedere, Vergato, Grizzana, Castel di Casio, Porretta Terme, Granaglione, Gaggio Montano, Castel D'Aiano, Marzabotto, Savigno. Inoltre le frazioni di Monte S. Pietro, Gavignano, Ronca, Monte Severo e Monte Pastore.

Sono considerati Comuni di collina agli stessi effetti: Pianoro, Sasso Marconi, Castel di Serravalle, Monteveglio e Monte S. Pietro, in parte.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

# CONTRATTO COLLETTIVO 29 FEBBRAIO 1952, PER GLI ADDETTI ALLE OPERAZIONI DI TAGLIO E CONDIZIONATURA DEL RISONE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Addì 29 febbraio 1952,

tra

l'Associazione Provinciale Agricoltori;

l'Associazione Provinciale Coltivatori Diretti;

la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti della C.I.S.L.;

la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti;

e

la Camera Confederale del Lavoro;

la Federbraccianti Provinciale;

la C.I.S.L. Terra Provinciale;

la C.I.S.L. Braccianti Provinciale;

la U.I.L. Terra Provinciale;

si conviene e si stipula il seguente contratto collettivo di lavoro da valere per gli addetti alle operazioni di taglio e condizionatura del risone in provincia di Bologna, campagna 1952:

Art. 1.

## ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro per il taglio e la condizionatura del risone sarà di 6 (sei) ore giornaliere, eccezione fatta per la trebbiatura per la quale l'orario normale sarà di 7 ore giornaliere.

Per i lavori di trebbiatura, in caso di necessità produttiva, è consentita un'ora di lavoro straordinario con la maggiorazione del 15 % sulla tariffa oraria normale, esclusa l'indennità di mensa.

Art. 2.

## LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO

In caso di necessità determinate da ragioni di carattere tecnico produttivo è ammessa un'ora di lavoro straordinario retribuita con la maggiorazione del 30 % sulla tariffa oraria normale, esclusa l'indennità di mensa.

Il lavoro festivo sarà retribuito con la maggiorazione del 50 % sulla tariffa oraria normale, esclusa la indennità di mensa.

Art. 3.

## TARIFFE ORARIE

I lavori che formano oggetto del presente contratto collettivo saranno retribuiti col corrispettivo in denaro delle seguenti tariffe in natura:

| | Kg. di riso bianco per ora |
|---|---|
| Mietitura riso | 2,000 |
| Portanda | 2,300 |
| Personale d'aia e aiuti agli essicatoi: | |
| Uomini | 1,900 |
| Donne | 1,700 |
| Porgitori covoni | 2,000 |
| Macchinisti e motoristi responsabili | 2,200 |
| Imboccatori, pressarini, fuochisti e motoristi non responsabili | 2,000 |
| Avventizi in funzione di boari e cavallari al tiro dei carrelli | 1,800 |
| Posatori di binari in periodo d mietitura e portanda riso | 2,000 |

La liquidazione in denaro delle tariffe di cui sopra verrà effettuata sulla base del prezzo economico del riso bianco raffinato originario mercantile franco riseria industriale. Tale prezzo, che le parti contraenti stabiliscono convenzionalmente in L. 104 al kg. costituisce il minimo garantito ai lavoratori, ed è suscettibile di rivedibilità in aumento ai sensi del successivo art. 4.

Conseguentemente, le aziende risicole provvederanno a liquidare settimanalmente i lavoratori, a seconda della categoria dei lavoratori stessi, nella misura che verrà fissata non oltre il 15 agosto p. v. tenuti presenti i concetti stabiliti nell'accordo del 15 febbraio 1952.

Ad integrazione delle tariffe stabilite dal presente accordo, a tutti i lavoratori occupati nelle operazioni di taglio e condizionatura risone verrà corrisposta una indennità di contingenza di L. 43.

Art. 4.

## RIVEDIBILITÀ DEL PREZZO CONVENZIONALE

Qualora il prezzo del riso bianco raffinato originario mercantile franco riseria industriale, risultasse superiore al prezzo convenzionale di cui al precedente articolo 3, si procederà a conguagliare la differenza a favore dei lavoratori, tenendo sempre per base la quantità di riso a ciascuna categoria spettante.

Per il reperimento del prezzo del riso di cui trattasi si conviene di riferirsi ai mercati compresi nel periodo

corrente dal 1° dicembre 1952 al 15 febbraio 1953. Quale piazza di riferimento si conviene di scegliere quella di Milano. Come si conviene pure di riferirsi al bollettino ufficiale dei prezzi edito a cura della Camera di Commercio di Milano.

Le operazioni di conteggio saranno eseguite praticando la media aritmetica fra il prezzo massimo e minimo del riso di cui trattasi per ciascun mercato e quindi praticando la media aritmetica dei dati come sopra ottenuti per ogni singolo mercato.

Entro la fine di febbraio del 1953, le organizzazioni contraenti si incontreranno per la eventuale determinazione delle quote di conguaglio.

Art. 5.

**VITTO**

Le aziende risicole provvederanno, in linea di massima, ad allestire la mensa e, in questo caso, se ne assumeranno tutti gli oneri relativi.

In caso contrario, tenuto conto del valore attuale dei suddetti oneri, le aziende corrisponderanno ai lavoratori una indennità oraria di L. 30. Qualora uno o più lavoratori non intendessero fruire della mensa allestita, verrà loro corrisposta direttamente la indennità suddetta di L. 30 orarie.

Art. 6.

**CAPISQUADRA**

Nel seno di ogni squadra i lavoratori potranno eleggersi un caposquadra il quale, pur lavorando, avrà il compito di trattare con il datore di lavoro le questioni inerenti la propria squadra ed indirizzare il lavoro secondo le buone regole, in base alle direttive del datore di lavoro.

Il caposquadra avrà inoltre il compito di redigere i fogli paga, rilevando gli orari d'accordo con il datore di lavoro, il quale previo controllo, procedera alla liquidazione.

Art. 7.

**PRONTO SOCCORSO**

Ogni azienda dovrà disporre sul luogo di lavoro di una cassetta di pronto soccorso con la necessaria dotazione di materiali farmaceutici per i casi di urgenza.

Art. 8.

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Le parti contraenti si impegnano di osservare e di fare osservare dai propri rappresentanti tutte le norme sancite nel presente contratto collettivo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

## ACCORDO COLLETTIVO 18 NOVEMBRE 1952, PER L'APPLICAZIONE DELLA SCALA MOBILE AI SALARI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Il 18 novembre 1952, tra le Organizzazioni sottoscritte, in esecuzione di quanto previsto dagli artt. 6, 8 e 9 dell'accordo nazionale 24 settembre 1952, si è convenuto che i valori dei punti per le diverse categorie dei braccianti e dei salariati fissi, da valere per gli spostamenti della scala mobile, saranno i seguenti:

*Braccianti*:

| | | Valore del punto |
|---|---|---|
| 1) categoria a paga base 36 | L. | 10 — |
| 2) categoria a paga base 38 | » | 10,17 |
| 3) categoria a paga base 43 | » | 10,61 |
| 4) categoria a paga base 45 | » | 10,86 |
| 5) categoria a paga base 47 | » | 11,03 |
| 6) categoria a paga base 49 | » | 11,21 |
| 7) categoria a paga base 51 | » | 11,38 |
| 8) categoria a paga base 53 | » | 11,63 |
| 9) categoria a paga base 56 | » | 11,81 |
| 10) categoria a paga base 58 | » | 12,03 |
| 11) categoria a paga base 63 | » | 12,49 |
| 12) categoria a paga base 73 | » | 13,36 |
| 13) categoria a paga base 103 | » | 16,59 |
| 14) categoria a paga base 133 | » | 19,43 |
| categoria a paga base 48 | » | 11,21 |
| categoria a paga base 59 | » | 12,26 |
| categoria a paga base 60 | » | 12,30 |
| categoria a paga base 65 | » | 12,88 |
| categoria a paga base 39 | » | 10,25 |

*Salariati fissi*:

| | | Valore del punto |
|---|---|---|
| Fatutto, porcaro | L. | 10 — |
| Boaro, cavallaro, addetto magazzino, addetto cantina | » | 11,26 |
| Specializzato | » | 12,03 |

*Aiuti*:

Aiuto boaro, aiuto cavallaro, aiuto pecoraio:

| | | |
|---|---|---|
| dai 14 ai 16 anni | L. | 7,94 |
| dai 16 ai 18 anni | » | 9,60 |

Aiuto porcaro:

| | | |
|---|---|---|
| dai 14 ai 16 anni | L. | 6,18 |
| dai 16 ai 18 anni | » | 7,85 |

Le parti convengono che il valore del punto per tutte le categorie dei salariati fissi e degli aiuti viene diminuito del 10% sulla base di quanto già stabilito con l'accordo del 2 maggio 1947.

*Associazione Provinciale Agricoltori*
*Federazione Provinciale Coltivatori Diretti*
*Federbraccianti Provinciale*
*U.I.L.-Terra Provinciale*
*C.I.S.L.-Terra Provinciale*

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO 2 LUGLIO 1953, PER IL PERSONALE ADDETTO AI LAVORI DI MIETITURA E TREBBIATURA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Bologna, 2 luglio 1953.

vista la convenzione generale del 15 gennaio 1953;

confermato che i quantitativi di grano in natura sono quelli previsti nei singoli patti di mietitura, personale d'aia e personale di macchina viganti nell'anno 1952; confermato altresì che il controvalore del grano rimane fissato in L. 69,10 al kg.;

si conviene di apportare alle tariffe vigenti un aumento orario arrotondato di L. 3 (tre).

*Associazione Provinciale Agricoltori*
*Federazione Provinciale Coltivatori Diretti*
*Federbraccianti*
*C.I.S.L.-Terra Provinciale*
*C.I.S.L. Braccianti Provinciale*
*U.I.L.-Terra Provinciale*

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO 25 SETTEMBRE 1953, PER GLI ADDETTI ALLE OPERAZIONI DI TAGLIO E CONDIZIONATURA DEL RISONE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Il giorno 25 settembre 1953, tra le Organizzazioni sottoscritte; in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 3 del Contratto 29 febbraio 1952 per il taglio e la condizionatura del risone, si è convenuto quanto appresso:

Art. 1.

(*Omissis*).

Art. 2.

(*Omissis*).

Art. 3.

Le percentuali per il lavoro straordinario e festivo (art. 2 del contratto) vengono portate, rispettivamente, al 35 % ed al 55 %.

*Associazione Agricoltori*
*Federbraccianti Provinciale*
*Camera Confederale del Lavoro*
*CISL Braccianti*
*UIL Terra*

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO 27 MAGGIO 1954, RELATIVO ALL'AGGIORNAMENTO DEI CONTRATTI DEL SETTORE AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

## CONVENZIONE GENERALE 1954

Addì 27 maggio 1954 in Bologna, fra le parti sottoscritte è stato convenuto quanto segue con decorrenza odierna:

Art. 1.

(*Omissis*).

Art. 2.

(*Omissis*).

Art. 3.

Per quanto riguarda i patti stagionali, le parti confermano la validità di quelli del 1953, con i seguenti criteri:

*Patto monda*: conferma delle clausole normative ed equidistanza dal Patto 1954 Alta Italia Monda;

*Patto taglio del riso*: idem;

*Patto mietitura e trebbiatura cereali*: conferma dei patti 1953, compresa la clausola dello spostamento mercede per lo spostamento della scala mobile od aumento grano;

*Patto salariati*: forfetizzazione della retribuzione delle festività infrasettimanali, di cui al decreto 31 marzo 1954 n. 90 (dichiarazione a verbale U.R.L.).

Aggiornamento al patto nazionale per quanto aggiornabile.

*Associazione Agricoltori*
*Federazione Provinciale Coltivatori Diretti*
*Coltivatori Diretti CISL*
*Associazione Provinciale Coltivatori Diretti CGIL*
*Confederterra Provinciale*
*CGIL*
*Federbraccianti Provinciale*
*CISL Braccianti Provinciale*
*Unione Provinciale CISL*
*UIL Terra*

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO 25 GIUGNO 1954, PER IL PERSONALE ADDETTO AI LAVORI DI MIETITURA E TREBBIATURA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Bologna, 25 giugno 1954.

Tra le Organizzazioni sottoscritte, visto l'accordo generale del 27 maggio 1954, si è convenuto quanto segue:

I patti stagionali di mietitura, trebbiatura e personale d'aia rimangono invariati nelle quote e nelle norme fissate nello scorso anno.

Per quanto riguarda l'aumento della scala mobile e la forfetizzazione delle feste infrasettimanali che cadono durante la campagna di mietitrebbiatura, vengono concordati i seguenti aumenti delle tariffe dello scorso anno:

pianura: L. 6 orarie;
collina: L. 5 orarie;
montagna: L. 4 orarie.

L'attuale differenziazione si riferisce ai patti stagionali.

Per quanto riguarda le mietitrebbie si tabilisce il seguente carico di manodopera:

semovente: due motoristi, due addetti;
trainata: due motoristi, un aiutante, due addetti.

*Unione Provinciale Agricoltori*

*Federazione Provinciale Coltivatori Diretti*

*Associazione Provinciale Coltivatori Diretti CISL*

*Federbraccianti Provinciale*

*CISL Braccianti*

*UIL Terra*

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

## ACCORDO COLLETTIVO 11 OTTOBRE 1954, PER GLI ADDETTI ALLE OPERAZIONI DI TAGLIO E CONDIZIONATURA DEL RISONE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Bologna, 11 ottobre 1954.

Tra le Organizzazioni sottoscritte, in applicazione di quanto disposto dalla legge n. 90 del 31 marzo 1954, si conviene che, per quanto riguarda tutte le festività infrasettimanali ricorrenti per tutta la durata delle operazioni di taglio e condizionatura del risone della campagna 1954, le aziende risicole corrisponderanno forfettariamente una maggiorazione di salario pari a L. 8 (otto) orarie.

La presente convenzione s'intende limitata alla campagna di taglio e condizionatura del risone 1954.

*Federbraccianti Provinciale*

*CISL Braccianti Provinciale*

*UIL-Terra Provinciale*

*Unione Provinciale Agricoltori*

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO 31 GENNAIO 1955, RELATIVO ALL'AGGIORNAMENTO DEI CONTRATTI DEL SETTORE AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Il 31 gennaio 1955, fra le Organizzazioni sottoscritte, si è convenuto il seguente accordo generale da valere per tutto l'anno 1955:

Art. 1.

(*Omissis*).

Art. 2.

**PATTO MONDA**

Si conviene che sono rinnovate le clausole normative del 1954. Per le clausole economiche saranno osservate proporzionalmente le distanze esistenti nel 1954 tra il Patto monda di Bologna e quello Interprovinciale Alta Italia.

Nella eventualità che si faccia luogo ad assunzioni di mondine fisse immigrate da altri comuni della provincia, il trattamento sarà quello previsto dal Contratto nazionale o dal Contratto interregionale Alta Italia, rapportando proporzionalmente le condizioni di miglior favore già riconosciute alle mondine locali.

Per le festività infrasettimanali, in applicazione della legge n. 90 del 31 marzo 1954, si conviene che le aziende corrisponderanno una maggiorazione forfettaria di salario pari a L. 16 orarie.

Art. 3.

**PATTI DI MIETITURA GRANO, TREBBIATURA, PERSONALE D'AIA E DI MACCHINA, PATTO PER LA RACCOLTA E CONDIZIONATURA DEL RISONE**

Per i patti di cui trattasi si conviene la loro integrale rinnovazione, come nei relativi testi del 1954. Qualora i prezzi di riferimento dei prodotti non avessero aumenti rispetto ai prezzi del 1954, si provvederà ad aggiornare le retribuzioni tariffarie espresse in prodotti e che rimangono ferme, con la corresponsione delle eventuali quote integrative in moneta, pari al valore dei punti di spostamento della scala mobile verificatosi lal 1° giugno 1954 al 31 maggio 1955 per il grano e lal 1° agosto 1954 al 31 luglio 1955 per il riso.

Per quanto riguarda il vitto, si conviene che, in aggiunta alle attuali L. 30 orarie, verranno corrisposte le eventuali quote integrative in moneta pari al numero di punti di spostamento di scala mobile relativi ai periodi sopra stabiliti. Si conviene altresì che il valore del ınto da tenere in considerazione per il vitto è di L. per ogni punto da conteggiarsi coi criteri applicativi del patto nazionale di scala mobile.

In caso di interruzione di lavoro, nella trebbiatura e condizionatura del risone, al lavoratore che sia rimasto a disposizione su richiesta dell'azienda sarà corrisposta la retribuzione come se avesse lavorato. Quando si presenta la possibilità di recupero nella stessa giornata e a lume di giorno, il recupero stesso sarà eseguito.

Le parti convengono inoltre di incontrarsi entro il 15 febbraio 1955 per iniziare a discutere la seguente materia:

*a*) patto provinciale di compartecipazione;

*b*) patto provinciale motoaratori;

*c*) per quel che attiene al collocamento si riconferma la formula di cui al punto 5) dell'accordo 15 gennaio 1953;

*d*) con la procedura e i modi di cui al comma *b*) dell'accordo 23 dicembre 1953, richiamantesi al punto 2), pari oggetto, l'imponibile invernale.

Le parti convengono che nel corso della discussione o in mancanza di un accordo in merito, varrà l'accordo precedente;

*e*) inoltre, le parti convengono che fra i punti da discutere rientra anche quello del trattamento economico del personale addetto alla pressa e trasporto delle balle di paglia di riso. Tale punto sarà discusso entro il 31 luglio 1955.

*Unione Agricoltori*
*Associazione Provinciale Coltivatori Diretti*
*Coltivatori Diretti CISL*
*Federazione Provinciale Coltivatori Diretti*
*Federbraccianti Provinciale*
*CISL Braccianti Provinciale*
*UIL-Terra Provinciale*

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO 13 GIUGNO 1955, PER GLI ADDETTI AI LAVORI DI MIETITURA E TREBBIATURA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Bologna, 13 giugno 1955.

Tra le Organizzazioni sottoscritte, visto l'accordo generale del 31 gennaio 1955, si è convenuto quanto segue:

I patti stagionali di mietitura, trebbiatura e personale d'aia, rimangono invariati nelle quote e nelle norme fissate nello scorso anno, compreso l'accordo relativo alle feste infrasettimanali e all'aumento della scala mobile stabilito il 25 giugno 1954.

Per quanto riguarda lo spostamento della scala mobile vengono concordati i seguenti aumenti sulle tariffe dello scorso anno:

pianura e collina: L. 5 orarie;

montagna: L. 4 orarie.

L'attuale differenziazione si riferisce ai patti stagionali.

Per quanto riguarda la mensa, in esecuzione dell'accordo del 31 gennaio 1955, si conviene un aumento di L. 3 orarie.

Per quanto riguarda la mietitrebbia si stabilisce il seguente carico di manodopera:

semovente: due motoristi, due addetti;

trainata: due motoristi, un aiutante, due addetti.

*Unione Provinciale Agricoltori*
*Federazione Provinciale Coltivatori Diretti*
*Associazione Provinciale Coltivatori Diretti*
*Associazione Provinciale Coltivatori Diretti CISL*.
*Federbraccianti Provinciale*
*CISL Braccianti*
*UIL Terra*

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO 16 SETTEMBRE 1955, PER GLI ADDETTI ALLE OPERAZIONI DI TAGLIO E CONDIZIONATURA DEL RISONE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Il giorno 16 settembre 1955, tra le Organizzazioni sottoscritte, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 3 del Contratto 29 febbraio 1952 per il taglio e la condizionatura del risone, e di quanto previsto dall'accordo generale 31 gennaio 1955, si è convenuto quanto appresso:

Art. 1.

(*Omissis*).

Art. 2.

(*Omissis*).

Art. 3.

(*Omissis*).

Art. 4.

(*Omissis*).

Art. 5.

(*Omissis*).

Art. 6.

Per il personale addetto alla messa in figna della paglia pressata, verrà corrisposto un salario orario pari a Kg. 2, di riso bianco.

*Federbraccianti Provinciale*
*UIL-Terra Provinciale*
*CISL Braccianti Provinciale*
*Unione Provinciale Agricoltori*

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO 31 DICEMBRE 1955, RELATIVO ALL'AGGIORNAMENTO DEI CONTRATTI DEL SETTORE AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Il 31 dicembre 1955, fra le Organizzazioni sindacali sottoscritte, si è convenuto il seguente accordo generale da valere per tutto l'anno 1956:

Art. 1.

(*Omissis*)

Art. 2.

(*Omissis*)

Art. 3.

**PATTI DI MIETITURA GRANO, TREBBIATURA, PERSONALE D'AIA E DI MACCHINA E PATTO PER LA RACCOLTA E CONDIZIONATURA DEL RISONE**

Per i patti di cui trattasi si conviene la loro integrale rinnovazione come nei relativi testi del 1955. Qualora i prezzi di riferimento dei prodotti non avessero aumenti rispetto ai prezzi del 1955, si provvederà ad aggiornare le retribuzioni tariffarie, espresse in prodotti e che rimangono ferme, con la corresponsione delle eventuali quote integrative in moneta pari al valore dei punti di spostamento della scala mobile verificatisi dal 1° giugno 1955 al 31 maggio 1956 per il grano e dal 1° agosto 1955 al 31 luglio 1956 per il riso.

Per quanto riguarda la indennità di vitto, si conviene nella misura di L. 40 orarie per il 1956. Se, però, l'applicazione del congegno di riferimento alla scala mobile per la revisione della detta indennità (congegno istituito con la Convenzione 31 gennaio 1955 e che qui si riconferma) portasse a somme superiori alle stabilite L. 40 per i predetti lavori, sarà corrisposta la maggiore indennità di vitto risultante dal citato congegno per la revisione.

In caso di interruzione del lavoro nella trebbiatura e condizionatura del risone, al lavoratore che sia rimasto a disposizione su richiesta dell'azienda, sarà corrisposta la retribuzione come se avesse lavorato. Quando si presenta la possibilità di recupero nella stessa giornata e a lume di giorno, il recupero stesso sarà eseguito.

Art. 4.

(*Omissis*).

Art. 5.

(*Omissis*).

Art. 6.

(*Omissis*).

Art. 7.

(*Omissis*).

Art. 8.

A completamento del punto 1) sono state convenute le seguenti modifiche da apportarsi al patto braccianti:

*a*) la voce « vendemmia alto fusto con scala » viene posta nella categoria « lavori speciali » con le seguenti tariffe: uomini L. 179; donne L. 155;

*b*) roncatura erba sala, trattamento, tradotto in lire, uguale a quello che sarà in vigore per la roncatura del riso;

*c*) raccolta erba sala: L. 192 oltre la mensa come nei patti stagionali;

*d*) raccolta fragole, donne L. 143;

*e*) per la mensa nella lavorazione della canapa, valgono le norme della mensa nei patti stagionali;

*f*) si conferma che il vinello d'uso ai braccianti, minimo gradi 6, sarà dato, oltre la mercede, come consuetudine.

*Unione Provinciale Agricoltori*
*Associazione Provinciale Coltivatori Diretti*
*Coltivatori Diretti CISL*
*Alleanza Coltivatori Diretti UIL*
*Federazione Provinciale Coltivatori Diretti*
*Federbraccianti Provinciale*
*CISL Braccianti Provinciale*
*UIL-Terra Provinciale*

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO 11 GIUGNO 1956, PER GLI ADDETTI AI LAVORI DI MIETITURA E TREBBIATURA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Bologna, 11 giugno 1956.

Tra le Organizzazioni sottoscritte, visto l'accordo generale del 31 dicembre 1955, si è convenuto quanto segue:

I patti stagionali di mietitura, trebbiatura e personale d'aia, rimangono invariati nelle quote e nelle norme fissate nello scorso anno, compreso l'accordo relativo alle feste infrasettimanali e all'aumento della scala mobile.

Per quanto riguarda lo spostamento della scala mobile vengono concordati i seguenti aumenti sulle tariffe dello scorso anno:

pianura e collina: L. 9 orarie;

montagna: L. 8 orarie.

L'attuale differenziazione si riferisce ai patti stagionali.

Per quanto riguarda la mensa, in esecuzione del l'accordo del 31 dicembre 1955, si conviene che resta fissata in L. 40 orarie.

Per quanto riguarda la mietitrebbia si stabilisce il seguente carico di manodopera:

semovente: due motoristi, due addetti;

trainata: due motoristi, un aiutante, due addetti.

*Unione Provinciale Agricoltori*
*Federazione Provinciale Coltivatori Diretti*
*Associazione Provinciale Coltivatori Diretti*
*Associazione Provinciale Coltivatori Diretti CISL*
*Federbraccianti Provinciale*
*CISL Braccianti*
*UIL Terra*

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO 8 MAGGIO 1957, PER I SALARIATI FISSI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Il giorno 8 maggio 1957, tra le Organizzazioni sottoscritte;

Il giorno 8 maggio 1957,

tra

l'Unione Provinciale Agricoltori

e

la CISNAL Unione Provinciale di Bologna;

si è convenuto che tutti i compensi vari spettanti ai salariati fissi per eccedenza carico di bestiame, vitelli nati, casa, orto, pollaio, porcile, a decorrere dal 1° aprile 1957, sono da considerarsi aumentati del 25 % sulle cifre rispettivamente stabilite con l'accordo del 4 settembre 1953.

Si è convenuto altresì che, per l'avvenire, tali compensi saranno aggiornati in base agli aumenti della scala mobile, tenendo per base il valore del punto del boaro.

*Unione Agricoltori*
*Federbraccianti Provinciale*
*CISL Braccianti Provinciale*
*UIL-Terra Provinciale*

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

# ACCORDO COLLETTIVO 21 GIUGNO 1957, PER GLI ADDETTI AI LAVORI DI MIETITURA E TREBBIATURA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Bologna, 21 giugno 1957.

Tra le Organizzazioni sottoscritte;

Addì, 21 giugno 1957, in Bologna,

tra

l'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI, rappresentata dal sig. *Giovanni Zanardelli;*

e

la CISNAL-TERRA, rappresentata dal sig. *Carlo Bonino;* visto l'accordo generale del 31 dicembre 1956, si è convenuto quanto segue:

I patti stagionali di mietitura, trebbiatura e personale d'aia, rimangono invariati nelle quote e nelle forme fissate nello scorso anno, compreso l'accordo relativo alle feste infrasettimanali e all'aumento per la scala mobile.

Per quanto riguarda lo spostamento della scala mobile vengono concordati i seguenti aumenti sulle tariffe dello scorso anno:

pianura e collina: L. 6 orarie;

montagna: L. 5 orarie.

L'attuale differenziazione si riferisce ai patti stagionali.

Per quanto riguarda la mensa, in esecuzione dell'accordo del 31 dicembre 1955 e del 31 dicembre 1956, si conviene che resta fissata in L. 43 orarie.

Per quanto riguarda la mietitrebbia, si stabilisce il seguente carico di manodopera:

semovente: due motoristi, due addetti;

trainata: due motoristi, un aiutante, due addetti.

Il personale addetto al carico della paglia in campo si intende retribuito con le tariffe di mietitura.

*Unione Provinciale Agricoltori*
*Associazione Coltivatori Diretti*
*Federazione Provinciale Coltivatori Diretti*
*Associazione Coltivatori Diretti CISL*
*Federbraccianti Provinciale*
*CISL Braccianti*
*UIL-Terra*

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO 30 DICEMBRE 1957, RELATIVO ALL'AGGIORNAMENTO DEI CONTRATTI DEL SETTORE AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Il 30 dicembre 1957, tra le Organizzazioni sottoscritte;

Il 30 dicembre 1957

tra

l'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI, rappresentata dal sig. *Zanardelli Giovanni;*

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI, rappresentata dal sig. *Caselli Aurelio;*

e

la CISNAL TERRA PROVINCIALE, rappresentata dal signor *Bonino Carlo;*

si è convenuto il seguente accordo da valere per tutto l'anno 1958:

Art. 1.

### PATTO DEI SALARIATI AGRICOLI E DEI BRACCIANTI

Le parti convengono il mantenimento dei patti collettivi in atto, con le modifiche di cui al punto 8) della Convenzione del 1957 e di aggiungere le ulteriori seguenti modifiche:

*Patto dei braccianti*: le parti, in data odierna, hanno convenuto la tariffa oraria dei « guidatori e trainatori macchine da seme » e « spandiconcimi, piodinisti per solchi e cavatura patate, piodinisti per aratura frutteti basso fusto con piodini non automatici »; unico manovratore zappatrice meccanica bietole (se con due manovratori la tariffa è quella della zappatura dei lavori ordinari); manovratore per cavatura meccanica bietole in L. 206. Tale tariffa vale per gli irroratori con atomizzatore a spalla.

Irrorazione con barra: al riso L. 215; altre colture L. 205 orarie.

Addetti irrigazione a pioggia L. 190 orarie.

Raccolta pomodoro uomo L. 165 orarie (compresa usura vestiti).

Le tariffe dei lavoratori dell'aglio sono parificate alle rispettive tariffe dei lavori delle cipolle.

La tariffa delle donne per i lavori di raccolta bietole (cavatura, scollettatura e carico) è dell'87 % anzichè dell'85 % della tariffa uomo, ossia L. 161 attuali.

*Patto dei salariati fissi*: gli addetti agli allevamenti specializzati di pollame in batteria saranno retribuiti come i « fatutto ». Si conviene altresì di inserire la seguente formula: « All'atto della cessazione del rapporto, il salariato fisso ha diritto al rilascio da parte del datore di lavoro di un documento contenente l'indicazione della qualifica e del tempo durante il quale ha prestato servizio. In tale occasione è fatto obbligo al datore di lavoro di effettuare la liquidazione dell'indennità di anzianità e di quant'altro spettante al salariato fisso in base al contratto collettivo in vigore ».

Art. 2.

### PATTI STAGIONALI

*Patto monda del riso*: è rinnovato integralmente con tutte le clausole in atto nel 1957, con le seguenti aggiunte:

*a*) per i lavori di selezione riso in campo spetta la tariffa della monda senza mensa;

*b*) la tabella dietetica giornaliera della mensa è convenuta nelle seguenti sue componenti: pasta o riso gr. 125; grassi gr. 25; conserva di pomodoro gr. 12; formaggio da raspa gr. 8; carne media gr. 50; sale gr. 8; marmellata gr. 16; pane gr. 200; fagioli o patate gr. 35; formaggio molle da tavola gr. 16. La tabella di cui sopra esprime una media giornaliera da utilizzarsi settimanalmente per il confezionamento dei pasti.

Art. 3.

### PATTI DI MIETITURA GRANO, TREBBIATURA, PERSONALE DI AIA E DI MACCHNA E PATTO PER LA RACCOLTA E CONDIZIONATURA DEL RISONE

Per i patti di cui trattasi si conviene la loro integrale rinnovazione come nei relativi testi 1957. Qualora i prezzi di riferimento dei prodotti non avessero aumenti rispetto ai prezzi del 1957, si provvederà ad aggiornare le retribuzioni tariffarie, espresse in prodotti e che rimangono fermi, con la corresponsione dell'eventuale quota integrativa in moneta pari ai valori dei punti di spostamento della scala mobile verificatisi dal 1° agosto 1957 al 31 maggio 1958 per il grano e dal 1° agosto 1957 al 31 luglio 1958 per il riso.

Per quanto riguarda l'indennità di vitto, si conviene nella misura di L. 43 orarie per il 1958. Se però, l'applicazione del congegno di riferimento alla scala mobile per la revisione della detta indennità (congegno istituito con la Convenzione del 31 gennaio 1955 e che qui si riconferma) portasse a somme superiori alle stabilite L. 43 per i predetti lavori, sarà corrisposta la maggiore indennità di vitto risultante dal citato congegno per la revisione per la quota superiore alle suddette L. 43.

In caso di interruzione di lavoro nella trebbiatura e condizionatura del risone al lavoratore che sia rimasto a disposizione su richiesta dell'azienda, sarà corrisposta la retribuzione come se avesse lavorato. Quando si presenta la possibilità di recupero nella stessa giornata e a lume di giorno, il recupero stesso sarà eseguito.

Lo straordinario notturno per i lavori di mietitura con mietilega e per quelli di mietitrebbia, è stabilito nella misura del 45 %.

Art. 4.

L'Unione agricoltori si impegna di proseguire le trattative per il patto di compartecipazione. A questo proposito la C.I.S.L. e la U.I.L. dichiarano di astenersi dal parteciparvi. L'Unione agricoltori e la Federbraccianti provinciale dichiarano, a loro volta, che qualora la C.I.S.L. e la U.I.L. intendessero partecipare, nulla osterà.

Art. 5.

Le parti convengono altresì di incontrarsi entro il 28 febbraio 1958 per discutere il patto provinciale motoaratori. Le parti si impegnano, inoltre, di incontrarsi entro il 31 marzo 1958 per concordare la tariffa relativa alla cernita e incassettamento della frutta.

Art. 6.

(*Omissis*).

Art. 7.

(*Omissis*).

*Unione Provinciale Agricoltori*
*Federazione Provinciale Coltivatori Diretti*
*Associazione Provinciale Coltivatori Diretti*
*Coltivatori Diretti CISL*
*Alleanza Coltivatori Diretti UIL*
*Federbraccianti Provinciale*
*CISL Braccianti Provinciale*
*UIL-Terra Provinciale*

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO 27 GIUGNO 1958, PER GLI ADDETTI AI LAVORI DI MIETITURA E TREBBIATURA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Bologna, li 27 giugno 1958

Tra le Organizzazioni sottoscritte, visto l'accordo generale del 30 dicembre 1957, si è convenuto quanto segue:

I patti stagionali di mietitura, di trebbiatura e personale d'aia rimangono invariati nelle quote e nelle forme fissate nello scorso anno, compreso l'accordo relativo alle feste infrasettimanali e all'aumento per la scala mobile.

Per quanto riguarda lo spostamento della scala mobile, vengono concordati i seguenti aumenti sulle tariffe dello scorso anno:

pianura e collina: L. 9 orarie;
montagna: L. 8 orarie.

L'attuale differenziazione si riferisce ai patti stagionali.

Per quanto riguarda la mensa, in esecuzione dell'accordo del 31 dicembre 1955 e del 30 dicembre 1957, si conviene di fissarla in lire 47,50 orarie.

Per quanto riguarda la mietitrebbiatura, si stabilisce il seguente carico di mano d'opera:

semovente: due motoristi, due addetti;
trainata: due motoristi, un aiutante, due addetti.

Il personale addetto al carico della paglia in campo si intende retribuito con le tariffe di mietitura.

*Unione Provinciale Agricoltori*
*Federazione Provinciale Coltivatori Diretti*
*Associazione Provinciale Coltivatori Diretti*
*Associazione Provinciale Coltivatori Diretti CISL*
*Federbraccianti Provinciale*
*CISL Braccianti*
*UIL Terra*

—

*Unione Provinciale Agricoltori*
*C.I.S.N.A.L.-Terra Provinciale*

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO 3 FEBBRAIO 1959, RELATIVO ALL'AGGIORNAMENTO DEI CONTRATTI DEL SETTORE AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Addì 3 febbraio 1959, presso la sede dell'U.R.L. in Bologna, a conclusione di laboriose trattative presiedute dal dott. *Luigi Filippi* e con l'assistenza del cav. *Tito Medici,* rispettivamente direttore e capo servizio rapporti di lavoro dell'Ufficio predetto, le organizzazoini sindacali sottoscritte hanno raggiunto il seguente accordo, da valere sino al 31 dicembre 1959.

Addì, 3 febbraio 1959,

tra

l'Unione Provinciale Agricoltori, rappresentata dal sig. *Gherardo Neri*

e

la C.I.S.Na.L.-Terra, rappresentata dal sig. *Carlo Bonino,* è stato rapgiunto il seguente accordo, da valere sino al 31 dicembre 1959.

Art. 1.

**PATTO DEI SALARIATI FISSI E DEI BRACCIANTI**

Fermi i contratti collettivi vigenti con le modifiche apportatevi negli accordi generali degli anni precedenti, i salari dei braccianti e salariati fissi saranno aumentati del 3 % a decorrere dalla data del presente accordo.

Inoltre:

*a*) la tariffa dei potatori frutticoltori, iscritti come tali all'Ufficio di collocamento, viene aumentata di L. 20 orarie, già comprensive del 3 % di cui al comma 1°);

*b*) l'indennità dovuta al salariato fisso, quando questi non gode dell'abitazione, viene elevata a lire 20.000 annue.

Art. 2.

**PATTI STAGIONALI**

*a*) *Patto monda del riso*: è rinnovato integralmentegralmente con tutte le clausole in atto nel 1958;

*b*) *Patti di mietitura grano, trebbiatura grano, personale d'aia c di macchina e patti per la raccolta e condizionatura del risone*: Per i patti di cui trattasi, si conviene la loro integrale rinnovazione come nei relativi testi del 1958. Qualora i prezzi di riferimento dei prodotti non avessero aumenti rispetto ai prezzi del 1958, si provvederà ad aggiornare le retribuzioni tariffarie espresse in prodotti e che rimangono fermi, con la corresponsione delle eventuali quote integrative in moneta pari ai valori dei punti di spostamento della scala mobile verificatisi dall'1 giugno 1958 al 31 maggio 1959 per il grano ed all'1 agosto 1958 al 31 luglio 1959 per il riso.

Per quanto riguarda la indennità di vitto si conviene nella misura di L. 47,50 orarie per il 1959.

Se però, l'applicazione del congegno di riferimento alla scala mobile per la revisione della detta indennità (congegno istituito con la convenzione 31 gennaio 1955 e che qui si riconferma) portasse a somme superiori alle stabilite L. 47,50 per i predetti lavori, sarà corrisposta la maggiore indennità di vitto risultante dal citato congegno per la revisione per la quota superiore alle suddette L. 47,50.

In caso di interruzione di lavoro nella trebbiatura e condizionatura del risone, al lavoratore che sia rimasto a disposizione su richiesta dell'azienda, sarà corrisposta la retribuzione come se avesse lavorato.

Quando si presenta la possibilità di recupero nella stessa giornata e a lume di giorno, il recupero stesso sarà eseguito.

Lo straordinario notturno per i lavori di mietitura con mietilega e per quelli di mietitrebbia, è stabilito nella misura del 45 %.

Art. 3.

L'aumento del 3 % è esteso anche ai salari relativi ai patti di cui ai precedenti comma *a*) e *b*) dell'art. 2).

Art. 4.

La percentuale tabellare bracciantile che determina la tariffa delle donne viene aumentata di 2 punti che saranno estesi anche alla percentuale delle tariffe donne delle operazioni di mietitura e trebbiatura grano e riso.

Art. 5.

L'Unione Agricoltori si impegna di proseguire le trattative per il patto di compartecipazione. A questo punto la C.I.S.L. e la U.I.L dichiarano di astenersi dal parteciparvi. L'Unione Agricoltori, la Federbraccianti, dichiarano, a loro volta, che qualora la C.I.S.L. e la U.I.L. intendessero partecipare, nulla osterà.

Art. 6.

Le parti convengono altresì di incontrarsi entro il 15 aprile 1959 per discutere il patto provinciale motoaratori. Le parti si impegnano, inoltre, di incontrarsi entro la stessa data per concordare la tariffa relativa alla cernita e incassettamento della frutta.

Art. 7.

Per quanto attiene al collocamento, le parti richiamano e riconfermano la formula di cui al punto 5°) dell'accordo 15 gennaio 1953.

Art. 8.

Per gli imponibili invernali si riconfermano i modi, le procedure e le misure di cui al comma *b*) dell'accordo 23 dicembre 1953.

Art. 9.

Le parti riconoscono giusto che l'inizio e la prosecuzione delle operazioni di trebbiatura, avvengano secondo le esigenze tecniche del prodotto.

Art. 10.

Accolto il concetto che le squadre d'aia debbono essere composte da personale bracciantile idoneo alle relative operazioni.

Art. 11.

Per l'applicazione dell'articolo precedente, si dà mandato all'U.R.L. assicurando la piena collaborazione delle organizzazioni sindacali sottoscritte.

Art. 12.

Le parti concordano di adoperarsi per rimuovere gli ostacoli di vario ordine che si frappongono alla funzione tecnica produttivistica della meccanizzazione agricola.

Art. 13.

Confermata la validità del patto salariati fissi qualora le stalle subissero trasformazioni tali da diminuire il lavoro del personale addetto, su richiesta di una delle parti interessate, le organizzazioni esamineranno di volta in volta i casi per raggiungere una soluzione equa circa il problema posto in essere.

Art. 14.

L'U.R.L. in considerazione della necessità di una maggiore occupazione per i lavoratori agricoli, è d'accordo che dovrà essere indetto un incontro con le organizzazioni firmatarie, onde effettuare, dopo un accurato esame della situazione, le eventuali proposte.

L'U.R.L. si impegna pure di convocare i rappresentanti delle organizzazioni sindacali per esaminare il problema relativo al sistema di accertamento dei contributi unificati.

*Unione Provinciale Agricoltori*

*Federazione Provinciale Coltivatori Diretti*

*Associazione Provinciale Coltivatori Diretti*

*Associazione Coltivatori Diretti C.I.S.L.*

*Alleanza Coltivatori Diretti U.I.L.*

*Federbraccianti Provinciale*

*C.I.S.L. Braccianti*

*U.I.L.-Terra Provinciale*

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

# CONTRATTO COLLETTIVO 3 FEBBRAIO 1959, PER I SALARIATI FISSI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Addì 3 febbraio 1959 in Bologna

tra

l'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI, rappresentata dal sig. *Castoro Lucio Mauro,* la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI rappresentata dal sig. *Pecci Franco,* l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI rappresentata dal sig. *Negroni Angelo,* la FEDERAZIONE COLTIVATORI DIRETTI C.I.S.L. rappresentata dal sig. *Becca Claudio,* l'ALLEANZA COLTIVATORI DIRETTI U.I.L. rappresentata dal sig. *Rapparini Luigi,*

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE BRACCIANTI E SALARIATI AGRICOLI rappresentata dal sig. *Bartolini Federico,* la C.I.S.L.-TERRA rappresentata dal sig. *Gabusi Gino,* la U.I.L. TERRA rappresentata dal sig. *Rapparini Luigi;*

visti il contratto di lavoro per i salariati agricoli e maestranze specializzate della Provincia di Bologna, stipulato il 21 marzo 1946, gli accordi integrativi del 3 marzo 1946, 30 ottobre 1946, 2 maggio 1947, 9 giugno 1948, 4 settembre 1953, 27 maggio 1954, 30 giugno 1954, 8 maggio 1957, la Convenzione generale del 30 novembre 1957, la convenzione generale del 3 febbraio 1959, il patto nazionale vigente e le leggi in materia;

Addì 3 febbraio 1959, in Bologna,

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI, rappresentata dal sig. *Castoro Lucio Mauro,*

e

la C.I.S.N.A.L.-TERRA rappresentata dal segretario provinciale dell'UNIONE DEL LAVORO, *Carlo Bonino,* assistito dal sig. *Ferruccio Maraston*

hanno concordato di riassumere le norme del contratto in parola nel testo unico di cui in seguito:

Il presente contratto ha la decorrenza dal 1° novembre 1945 e si intende prorogato di anno in anno se nessuna delle parti contraenti lo disdetti con lettera raccomandata, entro il mese di giugno di ogni anno.

### Art. 1.

**QUALIFICA DEI LAVORATORI**

Sono lavoratori salariati fissi quelli assunti e vincolati o per la durata di un anno o per un periodo continuativo e ininterrotto non inferiore a mesi 6 e retribuiti a salario mensile.

### Art. 2.

**ASSUNZIONE DEI LAVORATORI**

L'assunzione dei salariati fissi deve aver luogo sempre per tramite del competente Ufficio di collocamento, su richiesta e scelta del datore di lavoro o di un suo rappresentante, tra gli elementi iscritti. Qualora l'Ufficio Comunale non disponesse degli elementi richiesti la scelta potrà essere fatta presso altro Ufficio della Provincia.

### Art. 3.

**CONTRATTO INDIVIDUALE**

Tra il datore di lavoro e i lavoratori fissi, all'atto della assunzione dovrà essere redatto e firmato un contratto individuale — da valere a tutti gli effetti di legge — conforme al modulo allegato al presente contratto e dal quale dovrà anche risultare la qualifica e la data di assunzione.

### Art. 4.

**PERIODO DI PROVA**

L'assunzione in servizio dei salariati fissi è fatta attraverso un periodo di prova la cui durata massima è fissata in giorni 30. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di sciogliere in qualunque momento, il contratto senza alcun preavviso

Il lavoratore che entro il termine del periodo di prova non venga confermato dal datore di lavoro o non intenda per sua volontà rimanere in servizio, avrà diritto alla corresponsione del solo compenso per i giorni di lavoro compiuti, in base al salario previsto per la categoria nella quale avrà lavorato. Ultimato il periodo di prova senza che il datore di lavoro o il lavoratore abbiano fatto alcuna comunicazione all'altra parte, il lavoratore si intende tacitamente confermato e la retribuzione spettantegli non potrà essere inferiore a quella stabilita per la categoria alla quale viene assegnato.

### Art. 5.

**CATEGORIE E MANSIONI**

I lavoratori salariati fissi sono: il boaro, il boarolo, il cavallaro, l'aiuto cavallaro, il porcaro, l'aiuto porcaro, il pecoraio, l'aiuto pecoraio, l'acquaiolo, il salariato specializzato addetto agli orti ed ai frutteti, l'addetto alle cantine. l'addetto ai magazzini, il custode, uomo di corte o fatutto e addetto allevamenti specializzati pollame.

In applicazione della norma n. 6 del Patto Nazionale, si stabilisce che. qualora il datore di lavoro adibisca

il salariato fisso a mansioni diverse da quelle per cui è stato assunto, la nuova qualifica diviene definitiva dopo un mese dal giorno in cui si è iniziata.

Rimane inteso che il datore di lavoro, può, in relazione alle esigenze dell'azienda, adibire il salariato fisso a mansioni diverse da quelle per cui è stato assunto purchè non importino una diminuzione della retribuzione.

Non possono esistere nell'azienda lavoratori con le qualifiche o le mansioni di boarolo, aiuto cavallaro, aiuto porcaro e aiuto pecoraio se non esistono le corrispondenti figure professionali principali, salvo i casi nei quali lo stesso datore di lavoro rivesta anche la figura del boaro, cavallaro, pecoraio o porcaro.

*Boaro*:

*a*) per boaro s'intende quel lavoratore addetto ai lavori di stalla governo del bestiame, mungitura ecc. Potrà essere adibito ai lavori di campagna ed al trasporto nel caso che il numero dei capi di bestiame sia ridotto e compatibilmente all'orario normale.

Il boaro ha le responsabilità della custodia del bestiame bovino ad esso affidato;

*b*) boaro addetto esclusivamente alle stazioni di monta pubblica, provvede alla cura ed al governo dei tori affidati alla sua custodia, nonchè a tutti i lavori attinenti ai servizi di monta secondo quanto è prescritto dal proprietario dell'azienda e dai regolamenti in vigore. Il boaro ha la responsabilità della custodia del bestiame bovino ad esso affidato.

*Boarolo*: il boarolo coadiuva il boaro in tutti i lavori di competenza di questo.

*Cavallaro*: per cavallaro s'intende quel lavoratore addetto alla custodia, governo ed uso dei cavalli per tutti i lavori di trasporto nell'interno e fuori dell'azienda. In caso di vero e proprio allevamento al cavallaro spetta la custodia ed il governo degli equini ad esso affidati. Il cavallaro ha la responsabilità della custodia dei cavalli ad esso affidati.

*Aiuto cavallaro*: coadiuva il cavallaro in tutti i lavori di competenza di questo.

*Pecoraio*: per pecoraio s'intende quel lavoratore addetto ai lavori di cura, governo, mungitura, tosatura, ecc. delle pecore ed alla trasformazione del latte dei greggi allevati nell'azienda agraria.

Il pecoraio ha la responsabilità della custodia del gregge ad esso affidato.

*Aiuto pecoraio*: coadiuva il pecoraio in tutti i lavori di competenza di questi.

*Porcaro*: per porcaro s'intende quel lavoratore addetto ai lavori inerenti agli allevamenti dei maiali. Il porcaro ha le responsabilità della custodia dei maiali ad esso affidati.

*Aiuto porcaro*: coadiuva il porcaro in tutti i lavori di competenza di questi.

*Acquaiolo*: per acquaiolo s'intende quel lavoratore addetto, prevalentemente, ai lavori ed operazioni di carattere manuale inerenti alla regolazione delle acque e degli scoli relativi alla irrigazione ed ai prosciugamenti e a tutti i lavori di governo delle risaie.

*Salariato specializzato addetto agli orti ed ai frutteti*: per salariato specializzato addetto agli orti ed ai frutteti s'intende quel lavoratore che esegue tutte le operazioni di impianto e coltivazione dei frutteti e degli orti, compie le operazioni anticrittogamiche ed antiparassitarie, presiede alle operazioni d'innesto e di potatura tanto verde che secca, sorveglia ed esegue le operazioni di raccolta e di cernita dei prodotti.

*Addetto alla cantina*: per addetto alla cantina s'intende quel lavoratore addetto a tutti i lavori di carattere manuale attinenti alla preparazione e conservazione dei vini.

*Addetto ai magazzini*: per addetto ai magazzini s'intende quel lavoratore addetto a tutti i lavori di carattere manuale attinenti al carico e scarico dei prodotti e alla loro conservazione.

*Custode, uomo di corte o fatutto*: s'intende quel lavoratore che può venire adibito a lavori vari, inerenti all'azienda agraria.

*Addetto allevamenti specializzati di pollame*: l'addetto agli allevamenti specializzati di pollame in batteria và retribuito come il fatutto.

*Carico di bestiame*: il numero dei capi di bestiame affidato al salariato fisso è il seguente: boaro: verranno affidati al boaro fino ad un massimo di capi n. 10 lattifere oppure n. 14 da lavoro, oppure n. 20 d'allevamento oltre i vitelli da latte. Per ogni vitello nativo un compenso di L. 832. Nelle stalle miste il numero dei capi di bestiame sarà commisurato tenendo conto della equivalenza suddetta.

Le dotazioni potranno essere aumentate fino ad un massimo di due capi grossi o 4 da allevamento ed il boaro avrà diritto ad un compenso di L. 998 mensili per ogni lattifera, di L. 666 per ogni capo da lavoro, di L. 498 per ogni capo d'allevamento eccedente il carico prestabilito. Superando il numero, rispettivamente di 13, 16, 24 capi lattiferi, da lavoro e da allevamento, esclusi i lattanti il boaro avrà diritto all'aiuto di un boarolo. Quando il numero dei capi affidato al boaro ed al boarolo superi rispettivamente 17 lattifere, 22 grossi da lavoro, 32 da allevamento (o equipollenti) dovrà essere assunto un altro boaro invece del boarolo. Il toro è considerato in aggiunta alle suddette dotazioni di bestiame e dà luogo ad un compenso di L. 699 mensili.

Qualora le stalle subissero trasformazioni tali da diminuire il lavoro del personale addetto, su richiesta di una delle parti interessate, le Organizzazioni esamineranno di volta in volta i casi per raggiungere una soluzione equa circa il problema posto in essere (art. 13 della Convenzione Generale del 3 febbraio 1959).

Al boaro addetto alle stazioni di monta pubblica saranno affidati non più di tre capi adulti e di tre giovani da allevamento.

Qualora la stalla sia al completo, il mangime dovrà essere situato nelle vicinanze della stalla.

*Compensi mensili per addetti alle stazioni di monta privata*:

| | |
|---|---|
| compenso per le stazioni in dotazione di 1 toro e più torelli da allevamento fino a 5 | 1.165 |

compenso per le stazioni in dotazione di tori e più torelli da allevamento fino a 4 . . 2.035

compenso per le stazioni in dotazione di tori e 3 torelli da allevamento . . . . . 3.495

*Compensi mensili per addetti alle stazioni di monta pubblica*:

compenso per le stazioni in dotazione di 1 capo adulto e più torelli da allevamento fino a 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.195

compenso per le stazioni in dotazione di 2 capi adulti e più torelli da allevamento fino a 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 2.440

compenso per le stazioni in dotazione di 3 capi adulti e 3 torelli da allevamento . . . 4.117

*Cavallaro*: al cavallaro verranno affidati fino a 7 cavalli di cui 4 da lavoro e 3 da allevamento.

Tale dotazione potrà essere aumentata fino ad un massimo di 2 capi grossi, ed avrà diritto ad un compenso di L. 950 mensili per ogni capo grosso in più. Superando il numero di 9 capi, avrà diritto all'aiuto cavallaro.

In caso di vero e proprio allevamento, potranno essere affidati al cavallaro fino a 14 capi di cui 6 adulti; tale dotazione potrà essere aumentata fino ad un massimo di 4 capi di cui 2 adulti ed avrà diritto a un compenso di L. 813 mensili per ogni capo in più. Superando il numero di 18 capi avrà diritto all'aiuto cavallaro e per ogni puledro nato ad un compenso di L. 651.

*Indennità di trasferta al cavallaro*:

per permanenza fuori dell'azienda per un periodo di oltre mezza giornata con la consumazione di un pasto . . . . . . . . . . 666

per l'intera giornata con consumo di due pasti . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.165

per la notte . . . . . . . . . . 1.332

*Pecoraio*: al pecoraio verranno affidate fino a 80 pecore. Tale dotazione potrà essere aumentata fino ad un massimo di 20 capi ed il pecoraio avrà diritto ad un compenso di L. 84 mensili per ogni capo eccedente.

Superando il numero di 100 capi il pecoraio avrà diritto all'aiuto pecoraio.

*Porcaro*: Al porcaro verranno affidati fino a 80 maiali di cui 4 scrofe oltre ai poppanti. Ogni scrofa equivale a 6 maiali.

Tale dotazione potrà essere aumentata fino ad un massimo di 20 maiali ed il porcaro avrà diritto ad un compenso di L. 85 mensili per ogni capo.

Superando il numero di 100 capi il porcaro avrà diritto all'aiuto porcaro.

La proprietà è tenuta a fornire a sue spese la luce per lavori della stalla.

Quando le attrezzature dell'allevamento fossero palesemente deficienti o particolarmente favorevoli, sono ammessi patti speciali che debbono però essere approvati dai rappresentanti delle organizzazioni contraenti.

ORARIO DI LAVORO

La durata dell'orario di lavoro, esclusi gli addetti al bestiame nei vari mesi dell'anno è stabilita nel seguente modo:

dicembre, gennaio e febbraio: ore 7;

marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre, novembre: ore 8;

giugno, luglio, agosto: ore 9.

*Lavoro straordinario, festivo e notturno*: nei casi in cui siano superate le ore di lavoro di cui sopra e nel caso di lavoro festivo e notturno, le percentuali di maggiorazione sono le seguenti:

lavoro straordinario . . . . . . . . . 20%

lavoro festivo . . . . . . . . . . . 30%

lavoro notturno . . . . . . . . . . . 30%

Art. 6.

**RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI SALARIATI**

Il salario dei lavoratori fissi è costituito da due parti: una in denaro e una in natura.

Per i generi costituenti la parte in natura di cui nell'azienda non si effettuasse la produzione ed eventualmente non si avesse la disponibilità per il fabbisogno famigliare dell'agricoltore e per la copertura delle quote ai salariati, è consentito al datore di lavoro di corrispondere al lavoratore il prezzo corrispondente, valutato alle condizioni correnti di mercato e per quelli soggetti all'ammasso al prezzo praticato dall'ammasso stesso. Il pagamento del salario sarà effettuato, per la parte in denaro, alla fine di ogni mese o comunque non oltre i primi 5 giorni del mese successivo, per la parte in natura in una soluzione alle epoche del raccolto dei vari generi e consuetudinarie.

Per la suddivisione della provincia nelle zone di pianura, collina e montagna si fa riferimento al contratto provinciale per i braccianti.

SALARI

*In denaro mensilmente*

| | 90 % Pianura | 90 % Collina | 80 % Montagna |
|---|---|---|---|
| Fattore e addetti allev. specializzati pollame . . . | 20.487 | 18.469 | 16.452 |
| Porcaro . . . . . . . | 20.455 | 18.440 | 16.426 |
| Boaro . . . . . . . | 21.741 | 19.598 | 17.455 |
| Cavallaro . . . . . . | 21.819 | 19.768 | 17.517 |
| Pecoraio . . . . . . . | 21.615 | 19.484 | 17.354 |
| Salariati specializzati . . | 22.652 | 20.418 | 18.184 |
| Addetti ai magazzini . . | 21.741 | 19.598 | 17.455 |
| Addetti alla cantina . . . | 21.741 | 19.598 | 17.455 |

Al boaro compete inoltre 1 litro di latte al giorno.

*In generi* (annualmente). Oltre ai salari mensili di cui sopra i salariati fissi hanno diritto annualmente ai seguenti compensi in natura: grano q.li 10, granone q.li 5, uva q.li 5, legna q.li 8, fascine n. 125 oppure 500 piedi di canapoli.

Il peso delle fascine non dovrà essere, complessivamente, inferiore a q.li 8,50.

AIUTI

In applicazione di quanto stabilito dalla norma n. 16 del Patto Nazionale e dell'accordo provinciale del 30 giugno 1954 i salari in denaro e in natura degli aiuti saranno fissati nelle seguenti misure:

aiuti dai 14 ai 16 anni: 55% del salario della unità piena uomo;

aiuto dai 16 ai 18 anni: 77,50% del salario della unità piena uomo.

Art. 7.

Ogni famiglia di salariato fisso avrà diritto all'uso gratuito di un'abitazione igienica, con orto di metri quadrati 120, porcile e pollaio rustico. La casa deve essere proporzionata ai bisogni della famiglia. Il salariato è responsabile della buona manutenzione della casa ed annessi.

Il salariato ha diritto di tenere al massimo 18 polli, ma dovrà tenerli in modo da non arrecare danno.

Il salariato ha anche diritto di allevare un maiale da ingrasso.

In caso di mancata concessione della casa, del porcile, del pollaio e dell'orto, eccezione fatta per i salariati fissi non addetti alle colture, ai boaroli, agli aiuti cavallari, agli aiuti pecorari, agli aiuti porcari, il salariato avrà diritto ai seguenti compensi annui: per la casa L. 20.000; per l'orto L. 2.079; per il porcile L. 832; per il pollaio L. 415.

Ai salariati fissi sarà concesso di usufruire del bestiame dell'azienda per i trasporti necessari alla molitura del grano, del granone e per i trasporti in caso di trasloco per cessazione del contratto.

Quando i salariati siano comandati a prestare la loro opera fuori dell'azienda, compatibilmente con le mansioni cui sono adibiti, e ad effettuare trasporti e condurre bestiame a fiere o mercati e siano costretti a consumare pasti e pernottare fuori di casa, avranno diritto al rimborso delle spese vive sostenute e mantenute nei limiti normali.

Art. 8.

ASSICURAZIONI SOCIALI

Per le assicurazioni sociali invalidità e vecchiaia, tubercolosi, nuzialità e natalità, infortuni e assegni familiari, valgono le norme di legge ed eventuali superiori accordi sindacali.

Art. 9.

RIPOSO SETTIMANALE

Ai lavoratori salariati fissi che prestano la loro opera alle dipendenze di aziende agricole è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.

Anche i salariati fissi addetti alla cura ed al governo del bestiame hanno diritto settimanalmente ad a giornata di riposo, possibilmente in coincidenza con la domenica.

Qualora però ciò non fosse possibile i salariati fissi addetti alla cura ed al governo del bestiame dovranno eseguire anche nel giorno di riposo i lavori strettamente necessari al bestiame ed alla stalla che hanno in consegna.

Sono ritenuti lavori necessari i seguenti: preparazione e somministrazione del mangime e della beverata, governo e pulizia del bestiame e della stalla, mungitura apparecchiatura del bestiame per i lavori agricoli e di trasporto. A tali salariati che non possono usufruire dell'intero riposo settimanale, dovrà essere corrisposto un periodo di riposo compensativo pari a giornate 46 per anno da usufruirsi in periodo unico o in due periodi di tempo.

Qualora il salariato non potesse beneficiare del detto periodo compensativo di riposo avrà diritto ad una indennità ragguagliata pro anno a forfait di giornate 46 di salario conteggiato sulla sola parte di denaro, aumentata del 50%. Saranno proporzionalmente ridotte dalle 46 giornate quel numero di giornate di riposo che il salariato abbia effettivamente goduto.

Art. 10.

MALATTIA E INFORTUNIO

La malattia accertata o l'infortunio del lavoratore salariato fisso non costituiscono causa del suo licenziamento.

Il lavoratore salariato fisso, infortunato e di cui sia stata comprovata la malattia, ha diritto alla conservazione del posto, per un periodo di 6 mesi, trascorsi i quali, e perdurando lo stato di infermità, è reciproco il diritto alla risoluzione del contratto, dietro corresponsione della sola indennità di licenziamento maturata a quella data ai sensi dell'articolo 2.

Durante il periodo per il quale viene conservato il posto, il lavoratore fisso ha diritto di usufruire solo della casa, dell'orto, del porcile, del pollaio che gli fossero dati in uso.

Il trattamento economico per il caso di malattia è a totale carico della Mutua Malattia.

In caso di ricovero ospedaliero, l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 11

MUTUALITÀ MALATTIE

Tutti i lavoratori salariati fissi sono iscritti alla Mutua Malattie della Provincia.

Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi alla Mutua anche per la quota a carico del lavoratore, con diritto di rivalsa secondo legge.

Art. 12.

**FERIE RETRIBUITE - FESTIVITÀ NAZIONALI, INFRASETTIMANALI 13ª MENSILITÀ**

Ai salariati fissi che abbiano compiuto un anno ininterrotto di servizio presso la stessa azienda spetta un periodo di ferie annuali retribuite pari a giorni 8. Resta in facoltà del datore di lavoro di fissare l'epoca delle ferie in modo che non sia intralciato il regolare andamento del lavoro dell'azienda.

Ad ogni salariato fisso che abbia compiuto un anno ininterrotto di servizio spetta la retribuzione delle 4 festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 4 novembre).

*Feste infrasettimanali.* — Ai salariati fissi che prestano la loro attività durante le feste infrasettimanali indicate nella legge 31 marzo 1954, n. 90 (1° dell'anno, Epifania, S. Giuseppe, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Corpus Domini, S. Pietro e Paolo, 1° novembre, Immacolata Concezione, Natale, S. Stefano, 15 agosto e Santo Patrono) verrà corrisposta oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.

Art. 12-*bis*.

A tutti i salariati fissi agricoli sarà corrisposta annualmente la tredicesima mensilità in ragione di 16 giornate del salario globale (composto dalla parte in danaro e dalla parte in natura in base alle norma 17 del patto nazionale e all'accordo 30 giugno 1954).

La tredicesima mensilità è frazionabile in dodicesimi e perciò quando non sia stato raggiunto l'anno di servizio, al salariato spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato. La tredicesima mensilità va corrisposta all'atto della liquidazione dei conti annuali e comunque non oltre il 20 dicembre.

Art. 13.

**DURATA DEL PATTO PROVINCIALE, DI QUELLO INDIVIDUALE E PREAVVISO DI LICENZIAMENTO**

Analogamente a quanto stabilito dalla norma n. 31 del Patto Nazionale si conviene che il patto provinciale dei salariati fissi ha la durata iniziale di due anni, intendendosi tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta da una delle parti contraenti 6 mesi prima della scadenza. La durata del contratto individuale di lavoro, invece, è quella stabilita dagli articoli 1 e 3 della legge 15 agosto 1949, n. 533 e ha la durata iniziale di due anni.

Esso s'intende tacitamente rinnovato qualora non sia intervenuta disdetta da una all'altra parte entro il 30 giugno precedente la scadenza, mediante cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante registrazione sul libretto sindacale di lavoro controfirmato dalle parti (*NB.* La legge n. 1161 del 26 novembre 1955 stabilisce che il periodo del rinnovo è di due anni).

Il datore di lavoro ha diritto di esonerare il lavoratore disdettato da ogni prestazione d'opera durante il preavviso, previa corresponsione del salario per detto periodo.

Art. 14.

**INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO**

In caso di licenziamento, fatto salvo il caso in cui il lavoratore sia licenziato per sua colpa, ai salariati fissi che abbiano compiuto un anno ininterrotto di servizio presso la stessa azienda, spetta una indennità di licenziamento pari a giorni 6 per ogni anno di servizio prestato.

In caso di morte del lavoratore l'indennità di licenziamento dovrà essere liquidata secondo l'art. 2122 c. c. o in difetto, agli eredi.

In caso di morte del lavoratore alloggiato a carico dell'azienda, la famiglia ha diritto all'uso dell'abitazione occupata o di altra corrispondente sino alla fine dell'annata agraria in corso.

Art. 15.

**PERMESSO STRAORDINARIO PER MATRIMONIO E PER DECESSO DI PARENTI**

Ai salariati fissi sarà concesso, qualora contraggano matrimonio il permesso straordinario di una settimana, durante il quale il lavoratore sarà considerato ad ogni effetto in attività di servizio. Tale permesso è indipendente dalle ferie previste all'art. 12. In relazione a quanto stabilito dalla norma n. 23 del Patto Nazionale e dal p. 9 dell'accordo provinciale del 30 giugno 1954 si conviene che il salariato fisso ha diritto ad un permesso di giorni 2 senza alcuna trattenuta da parte del datore di lavoro, in caso di decesso di parenti di primo grado.

Art. 16.

**UTENSILI**

Tutti i lavoratori salariati fissi hanno il preciso obbligo di conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili ed in genere quanto è loro affidato dal datore di lavoro.

Art. 17.

**TRAPASSO DI AZIENDA**

Il trapasso o concessione dell'azienda non risolve il contratto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti per quanto concerne crediti di lavoro, anzianità di servizio, nei confronti del nuovo titolare, qualora non sia già stato liquidato dal precedente datore di lavoro.

Art. 18.

**RAPPORTI DI LAVORO**

I rapporti tra datori di lavoro e prestatori d'opera dovranno essere improntati a reciproco rispetto, comprensione ed al fine superiore della produzione.

I salariati fissi, nei rapporti attinenti al servizio, dipendono direttamente dal conduttore o da chi lo rappresenta nell'azienda. I casi di grave disaccordo potranno dar luogo anche alla rottura in tronco del contratto, previo il giudizio della Commissione di cui allo articolo seguente.

Art. 19.

**COMMISSIONE ESAME VERTENZE**

Qualora insorgessero vertenze fra datori di lavoro e prestatori d'opera, sia per quanto attiene al rapporto di lavoro che per ogni questione nascente dal contratto, giudicheranno ex bono et aequo le Commissioni periferiche costituite da un rappresentante per ciascuna delle due organizzazioni contraenti, quali amichevoli compositori.

Qualora non si raggiunga accordo perifericamente, le vertenze saranno demandate in sede provinciale ove provvederanno i rappresentanti delle due organizzazioni contraenti e, in caso di disaccordo, un arbitro nominato dal Tribunale.

Art. 20.

**REVISIONE PERIODICA DEGLI EMOLUMENTI**

Tutte le retribuzioni monetarie contenute nel presente contratto saranno rivedute per adeguarle al variare del costo della vita secondo l'accordo nazionale di scala mobile per i salari agricoli del 24 settembre 1952 e quelli integrativi provinciali del 18 novembre 1952 per i salari in denaro e quello provinciale dello 8 maggio 1957 per i compensi vari.

All'atto della cessazione del rapporto, il salariato fisso ha diritto al rilascio da parte del datore di lavoro di un documento contenente l'indicazione della qualifica e del tempo durante il quale ha prestato servizio. In tale occasione è fatto obbligo al datore di lavoro di effettuare la liquidazione dell'indennità di anzianità e quant'altro spettante al salariato fisso, in base al contratto collettivo in vigore.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO 20 GIUGNO 1959, PER GLI ADDETTI AI LAVORI DI MIETITURA E TREBBIATURA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Bologna, il 20 giugno 1959 tra le organizzazioni sottoscritte;

Addì 20 giugno 1959 in Bologna

tra

l'Unione Provinciale Agricoltori, rappresentata dal sig. *Livio Mauro Castoro*

e

la CISNAL-Terra, rappresentata dai signori *Carlo Bonino* e *Ferruccio Maraston;*

visto l'accordo generale del 3 febbraio 1959, si è convenuto quanto segue:

I patti stagionali di mietitura, di trebbiatura e personale d'aia rimangono invariati nelle quote e nelle norme fissate nello scorso anno, compreso l'accordo relativo alle feste infrasettimanali e all'aumento per la scala mobile.

Per quanto riguarda lo spostamento della scala mobile, vengono concordati i seguenti aumenti sulle tariffe dello scorso anno:

pianura e collina: L. 6 orarie.
montagna: L. 5 orarie.

L'attuale differenziazione si riferisce ai patti stagionali.

Per quanto riguarda la mensa, in esecuzione dello accordo del 31 dicembre 1955 e del 3 febbraio 1959, si conviene di fissarla in L. 51 orarie.

Per quanto riguarda la mietitrebbia, si stabilisce il seguente carico di mano d'opera:

semovente: due motoristi, due addetti;

trainata: due motoristi, un aiutante, due addetti.

Il personale addetto al carico della paglia in campo si intende retribuito con la tariffa di mietitura.

*Unione Provinciale Agricoltori*
*Federazione Provinciale Coltivatori Diretti*
*Associazione Provinciale Coltivatori Diretti*
*Associazione Provinciale Coltivatori Diretti C.I.S.L.*
*Federbraccianti Provinciale*
*C.I.S.L. Braccianti Provinciale*
*U.I.L.-Terra*

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

# ACCORDO COLLETTIVO 29 SETTEMBRE 1959, PER GLI ADDETTI ALLE OPERAZIONI DI TAGLIO E CONDIZIONATURA DEL RISONE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Il giorno 29 settembre 1959 tra le organizzazioni sottoscritte.

Il giorno 29 settembre 1959, in Bologna,

tra

l'Unione Agricoltori, rappresentata dal sig. *Castoro Luccio Mauro*

e

la C.I.S.Na.L.-Terra Provinciale, rappresentata dal sig. *Bonino Carlo;*

si è convenuto che, in esecuzione dell'accordo generale del 3 febbraio 1959, circa il taglio e condizionatura del risone nella presente campagna, gli elementi di tariffa, comprese le festività infrasettimanali, tradotti tutti in denaro, ammontano globalmente come segue:

| | L. orarie |
|---|---|
| mietitura | 322 |
| portanda | 353 |
| personale d'aia e aiuti agli essicatoi: | |
| uomini | 312 |
| donne | 295 |
| porgitori covoni addetti alla messa in figna paglia pressata | 322 |
| macchinisti e motoristi responsabili | 343 |
| imboccatori, pressarini, fuochisti e motoristi non responsabili | 322 |
| avventizi in funzione di boari e cavallari al tiro carrelli | 301 |
| posatori binari in periodo di mietitura o portanda riso | 322 |

Si conferma che l'indennità di mensa, di L. 51 orarie, va pagata per tutte le ore di effettivo lavoro, fermo restando che tale indennità è da considerarsi esclusa agli effetti delle maggiorazioni del lavoro festivo e straordinario.

Le percentuali per il lavoro straordinario e festivo (art. 2 del contratto) vengono confermate, rispettivamente, nel 35% e nel 55%.

*NB.* — Sempre in esecuzione dell'accordo 3 febbraio 1959 la tariffa donne del « personale d'aia e aiuti agli essicatoi » è stata avvicinata alla tariffa uomo di 2 punti, per cui i kg. 1,700 di riso sono stati elevati a kg. 1,738.

*Unione Agricoltori*

*C.I.S.L. Provinciale*

*Federbraccianti Provinciale*

*U.I.L.-Terra Provinciale*

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

# ACCORDO COLLETTIVO 19 FEBBRAIO 1960, RELATIVO ALL'AGGIORNAMENTO DEI CONTRATTI DEL SETTORE AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Addì 19 febbraio 1960, presso la sede dell'Ufficio regionale del lavoro di Bologna, a conclusione di laboriose riunioni presiedute dal dott. *Luigi Filippi*, direttore dell'U.R.L.M.O., assistito dal dott. *Ettore Cappucci*, Capo servizio rapporti di lavoro dell'Ufficio medesimo, le Organizzazioni sindacali sottoscritte;

Addì, 19 febbraio 1960, in Bologna,

l'Unione Provinciale Agricoltori, rapresentata dal sig. *Castoro Lucio Mauro*

e

la C.I.S.Na.L.-Terra Provinciale, rappresentata dal sig. *Bonino Carlo;*

hanno raggiunto il seguente accordo da valere fino al 31 dicembre 1960.

Art. 1.

PATTO DEI SALARIATI FISSI E DEI BRACCIANTI

Fermi i contratti collettivi vigenti, con le modifiche apportatevi negli accordi generali degli anni precedenti, per quanto attiene rispettivamente al patto bracciantile ed a quello dei salariati fissi, sono state concordate le seguenti innovazioni a partire dalla data del presente accordo:

a) *Braccianti*: in applicazione della legge 10 dicembre 1959 n. 1085, le parti concordano che l'entità del caro-pane da applicare sulla paga base, è stabilita nella misura oraria di L. 4,30 e rispettivamente di L. 5,70 e di L. 8,60 come indicato a fianco di ciascuna voce del seguente tariffario. Inoltre le sottoscritte organizzazioni hanno concordato le seguenti modifiche di aumento ai salari per i lavori sottoindicati:

| | Caropane orario | Aumenti salariali orari |
|---|---|---|
| *Lavori ordinari*: | — | — |
| Roncatura, selezione foraggi, raccolta fagioli, granoturco, piselli, carote, vendemmia in vigna, confezione fascine, costruzione siepi, sfogliatura granoturco a mano | 4,30 | 1,70 |
| Raccolta fragole, rinnovazione fossi, sbadilatura, zappatura, trapianto tabacco, sfogliatura e cimatura tabacco, pigiatura uva, diradamento bietole, raccolta patate, raccolta cipolle ed aglio, raccolta pomodori compresa usura vestiti | 4,30 | 2,70 |
| *Lavori pesanti*: | | |
| Trincia foraggio, scasso, rinnovo impianti, solfato alla vite e pomodori, vendemmia alto fusto, vangatura, personale addetto alle carrucole per semina, lavori con carriola e carrello, rinnovazione fossi con vangatura | 4.30 | 3,70 |
| *Lavori speciali*: | | |
| Potatura in genere, conducente cavalli e bovini, semina frumento ed altri cereali (escluso il riso) a mano, erba medica, trifoglio, ecc. | 4,30 | 3,70 |
| Taglio asparagi, trapianto cipolle ed aglio | 4,30 | 5,70 |
| Guidatori e trainatori macchine da seme e spandiconcime, piodinisti per solchi e cavatura patate, piodinisti per aratura frutteti basso fusto con piodini non automatici, manovratore per cavatura meccanica bietole, zappatura meccanica bietole con unico manovratore (se con due manovratori vedi « zappatura normale ») | 4,30 | 7,70 |
| Guidatori macchine lavoranti semoventi, irroratori con atomizzatori a spalla | 5,70 | 9,30 |
| Irrorazioni con barra, addetti irrigazione a pioggia, vendemmia alto fusto con scala | 4,30 | 5,70 |
| *Lavori pesantissimi*: | | |
| Categoria *A*): | | |
| Tagli, abbattitura, raddrizzatura e tiratura canapa, legatura fasci, scavezzatura e gramolatura a macchina ed a mano, raccolta canapa macerata (più il vitto, come patti stagionali), lavori al macero e stenditura canapa bagnata (più vitto) | — | 4 — |
| Lavori di raccolta bietole (cavatura, scolettatura e carico) | 5,70 | 4,30 |
| Raccolta mais dolce | 5,70 | 3,30 |
| Abbattimento alberi, segatura e spaccatura legna | 5,70 | 3,30 |

| Categoria *B*): | Caropane orario | Aumenti salariali orari |
|---|---|---|
| Falciatura, carico e scarico foraggi, pressatura foraggi a mano, insaccatura e spargimento concimi organici e chimici bianchi, espurgo maceri, vuotatura pozzi neri, lavori al letame, scalvatura alti fusti con scala ed arrampicata, spondini, spargimento cianamide a mano | 5,70 | 5,30 |
| Svallo boschi | 8,60 | 2,40 |
| *Lavori di mietitura e trebbiatura*: | | |
| Mietitura lupinella ed erba medica, trebbiatura lino, trifoglio, erba medica, lupinella | 4,30 | 5,70 |
| *Lavori di frutticoltura*: | | |
| Vivaisti, aiuto vivaista, operaio specializzato in frutticoltura, piantatore di vite innestate, piantatore di viti selvatiche, innesto frutti in vivaio, innesto viti al tavolo, raccolta frutta con scala, raccolta frutta senza scala | 4,30 | 5,70 |
| Potatura fruttiferi | 5,70 | 9,30 |
| Irrorazione frutteti (tuta o grembiale e guanti) | 5,70 | 8,30 |
| *Lavori umidi*: | | |
| Lavori umidi ordinari: | | |
| Svangatura, sbrovinatura e sgambinatura, raccolta rusco | 4,30 | 2,70 |
| Lavori umidi pesanti: | | |
| Espurgo fossi principali, costruzione argini e arginelli per irrigazione, lavori con carrelli e carretta | 4,30 | 3,70 |
| Lavori umidi pesantissimi: | | |
| Falciatura in valli, taglio carsine e spalmane, taglio canne e trasporto fasci, falciatura nell'acqua e nella melma, spargimento concimi organici e chimici, personale addetto ai lavori di transito e binari (cavallari), spargimento cianamide | 5,70 | 4,30 |
| *Lavori speciali*: | | |
| Semina riso incrociato semplice, irrorazione con barra al riso, raccolta erba sala | 5,70 | 4,30 |
| Viene inoltre introdotta la nuova voce della « potatura pioppi », per la quale è stata determinata la tariffa oraria complessiva di L. 240 già comprensiva del caropane (tariffa base L. 221) | 5,70 | 13,30 |

## DICHIARAZIONE SUL CAROPANE

Per quanto riguarda l'inserimento della quota del caropane sul salario, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori affermano che tale quota oraria deve essere conglobata nella paga base così come stabilito nell'art. 2 della legge n. 1085 del 10 dicembre 1959. Essendo le tabelle tariffarie provinciali formate anche da un terzo elemento che rappresenta le varie indennità (festività nazionali ed infrasettimanali, ferie, gratifica natalizia, ecc.), forfetizzate perchè la categoria è di lavoratori avventizi per cui non era possibile applicare dette indennità in modo diverso, fu appunto istituito il terzo elemento. Tale terzo elemento ha una incidenza definita sulla paga base in percentuale. Questo terzo elemento deve perciò comportare un aumento monetario in rapporto all'aumento della paga base in conseguenza dell'applicazione della legge sul caropane ed in rapporto alla percentuale di questo terzo elemento rispetto alla paga base. Le Organizzazioni dei lavoratori si riservano di maggiormente motivare con documenti a parte le proprie argomentazioni.

La Delegazione dell'Unione Provinciale Agricoltori e la Delegazione della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti dichiarano di interpretare la legge 10 dicembre 1959 n. 1085 nel senso che la prevista maggiorazione complessiva delle retribuzioni dei lavoratori sia quella indicata nell'art. 2 della citata legge.

Ribadiscono il loro netto dissenso dalla tesi espressa dalle Delegazioni dei lavoratori (C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L.) e ciò per le fondate motivazioni già documentatamente e ripetutamente espresse nel corso delle laboriose trattative, non meno che per i motivi aggiuntivi che, con le surricordate motivazioni, saranno oggetto di specifico memoriale che le delegazioni dell'U.P.A. e della Federazione Provinciale C. D. sottoporranno all'esame dell'Organo che sarà concordemente chiamato a giudicare.

Tutte le Delegazioni sottoscritte concordano di invitare tramite l'on. U.R.L.M.O., il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ad esprimersi in via definitiva su quale delle due tesi sia giuridicamente fondata con un lodo che consenta di rimuovere la provvisorietà della collocazione del concordato caropane e raggiunga la inequivoca risoluzione del quesito in aderenza alla così conseguita corretta applicazione della legge.

Infine tutte le Delegazioni rappresentanti Organizzazioni dei datori di lavoro si impegnano, nel caso di esito favorevole per la tesi dei lavoratori, a pagare gli arretrati tra la data del presente accordo in fase di entrata in funzione della prevista risoluzione sul caropane.

*Donne*: La percentuale tabellare bracciantile che determina le tariffe delle donne per i sottoelencati lavori viene aumentata dai dati sottoindicati:

| | Aumento in % dal | al |
|---|---|---|
| Lavori ordinari | 97 | 99 |
| Vendemmia alto fusto | 89 | 91 |
| Raccolta asparagi, trapianto cipolle e aglio | 90 | 92 |
| Raccolta bietole | 89 | 91 |

| | Aumento in % dal | al |
|---|---|---|
| Mietitura lupinella, erba medica, trebbiatura lino, ecc. | 87 | 90 |
| Aiuto vivaista | 87 | 90 |
| Raccolta frutta con e senza scala | 90 | 92 |

b) *Salariati fissi*: Qualora le stalle e gli allevamenti subissero od avessero subito modificazioni tali da diminuire il lavoro del personale addetto, su richiesta di una delle parti interessate, le Organizzazioni esamineranno di volta in volta i casi per raggiungere una equa soluzione relativa all'aumento del numero dei capi di bestiame affidati all'addetto o agli addetti. Resta comunque inteso che gli addetti al bestiame non saranno adibiti a lavori diversi da quelli di loro pertinenza.

Le Organizzazioni contraenti, secondo il disposto di legge ribadiscono che il riposo settimanale è obbligatorio e deve essere osservato. Nell'eventualità che il salariato fisso non fruisca del riposo settimanale, per ciascuna giornata di riposo nella quale lavorerà, dovrà ricevere il salario giornaliero spettantegli a mente della norma sul riposo compensativo vigente.

Il salario mensile in denaro del « salariato specializzato » sarà aumentato di L. 3.000 (tremila); quello di tutti gli altri salariati di L. 1.500 (millecinquecento) mantenendo per gli aiuti il rapporto percentuale previsto dal contratto.

*Compensi vari dei salariati fissi*: A conferma di precedenti intese verbali, i compensi varii dei salariati fissi di cui all'accordo dell'8 maggio 1957, sono aumentati del 18 % (diciotto per cento); per l'annata agraria 1959-60 i compensi stessi saranno aumentati *ulteriormente in proporzione agli odierni aumenti*.

Il 3 % dei generi in natura di cui all'accordo generale dell'anno scorso da corrispondersi mensilmente in L. 310 (trecentodieci) va conglobato nel salario in denaro.

E' altresì concordato, per quanto attiene le indennità annuali dei salariati fissi, che queste siano conteggiate in proporzione del salario delle singole categorie di salariati prendendo come base il valore delle indennità, spettanti al boaro.

Art. 2.

**PATTI STAGIONALI**

a) *Patto monda del riso*: E' rinnovato integralmente con tutte le clausole in atto nel 1959.

b) *Patti di mietitura grano, trebbiatura grano, personale d'aia e di macchine e patto per la raccolta e condizionatura del risone*: per i patti di cui trattasi si conviene la loro integrale rinnovazione come nei relativi testi del 1959.

Nei casi di applicazione ai gruppi trebbianti tradizionali di elevatori meccanici, sarà dalle parti determinato entro il 31 maggio 1960 il conseguente nuovo numero dei componenti della squadra d'aia.

I salari dei patti suddetti saranno monetizzati per il 1960 nella misura corrisposta nel 1959, salvo le variazioni eventuali di scala mobile dal 1° giugno 1959 al 31 maggio 1960 per il grano; dal 1° agosto 1959 al 31 luglio 1960 per il riso.

Per quanto riguarda l'indennità di vitto si conviene nella misura di L. 51 (cinquantuno) orarie per il 1960. Se però l'applicazione del congegno di riferimento alla scala mobile per la revisione della detta indennità (congegno istituito con la convenzione 31 gennaio 1955 e che qui si riconferma) portasse a somme superiori alle stabilite L. 51 per i predetti lavori, sarà corrisposta la maggiore indennità di vitto risultante dal citato congegno di revisione per la quota superiore alle suddette L. 51.

In caso di interruzione di lavoro nella trebbiatura e condizionatura del risone, al lavoratore che sia rimasto a disposizione su richiesta dell'azienda, sarà corrisposta la retribuzione come se avesse lavorato. Quando si presenti la possibilità di recupero nella stessa giornata e a lume di giorno, il recupero stesso sarà eseguito.

Lo straordinario notturno per i lavori di mietitura con mietiliga e per quelli di mietitrebbia è stabilito nella misura del 45% (quarantacinque per cento).

Art. 3.

L'Unione degli Agricoltori si impegna di proseguire le trattative per il patto di compartecipazione. A questo proposito la CISL e l'UIL dichiarano di astenersi dal parteciparvi. L'Unione Agricoltori e la Federbraccianti dichiarano, a loro volta, che qualora la CISL e l'UIL intendano partecipare nulla osterà.

Art. 4.

Le parti convengono altresì di incontrarsi entro il 15 aprile 1960 per discutere il patto provinciale motoaratori. Le parti si impegnano, inoltre, di incontrarsi entro la stessa data per concordare la tariffa relativa alla cernita, incassettamento della frutta e sforbiciatura uva.

Art. 5.

Per quanto attiene il collocamento, le parti richiamano e riconfermano la formula di cui al punto 5 dell'accordo 15 gennaio 1953.

(*Omissis*).

Art. 7.

Le parti riconoscono giusto che l'inizio e la prosecuzione delle operazioni di trebbiatura avvengano secondo le esigenze tecniche del prodotto.

Art. 8.

Accolto il concetto che le squadre d'aia debbono essere composte da personale bracciantile idoneo alle relative operazioni.

Art. 9.

Per l'applicazione dell'articolo precedente si dà mandato all'Ufficio regionale del lavoro assicurando la piena collaborazione delle Organizzazioni sindacali sottoscritte.

Art. 10.

Fermi restando gli impegni stipulati per l'annata agraria 1959, riferentisi al numero degli addetti, al numero delle squadre d'aia e del personale tecnico per le macchine, le Organizzazioni sottoscritte concordano sulla libertà di scelta ed uso delle macchine da parte delle aziende per tutte le operazioni agricole senza incorrere in imponibili per l'uso delle macchine stesse.

Resta comunque inteso che le aziende dovranno assumere, secondo legge, il personale di macchine, tramite gli uffici di collocamento, nel numero tecnicamente necessario da concordarsi fra le parti.

(*Omissis*).

*Unione Provinciale Agricoltori*
*Federazione Provinciale Coltivatori Diretti*
*Associazione Provinciale Coltivatori Diretti*
*Associazione Provinciale Coltivatori Diretti CISL*
*Federbraccianti Provinciale*
*CISL Braccianti Provinciale*
*UIL Provinciale*

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO 19 FEBBRAIO 1960, PER LE TARIFFE BRACCIANTILI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

## TARIFFE BRACCIANTILI IN VIGORE DAL 15 FEBBRAIO 1960

| ELENCAZIONE DEI LAVORI | Paga base | Contingenza | 3° elemento | TOTALE | Collina 95 % | Montagna 90% | % donne | TOTALE donne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Lavori ordinari* | | | | | | | | |
| Roncatura, selezione foraggi, raccolta fagioli, granoturco, piselli, carote, vendemmia in vigna, confezione fascine, costruzione siepi, sfogliatura granoturco a mano | 40,30 | 114,57 | 24 — | 179— | 170 — | 161 — | 99 | 177 |
| Raccolta fragole | 40,30 | 115,57 | 24 — | 180— | 171 — | 162 — | 99 | 178 |
| Rinnovazione fossi, sbadilatura | 42,30 | 116,61 | 25,65 | 184— | 175 — | 166 — | — | — |
| Zappatura, trapianto tabacco, sfogliatura . .atura tabacco, pigiatura uva, diradamento bietole, raccolta patate, raccolta cipolle e agli | 42,30 | 116,61 | 25,65 | 184— | 175 — | 166 — | 99 | 182 |
| Raccolta pomodori (compreso usura vestiti) | 43,30 | 116,30 | 26,32 | 186— | 177 — | 167 — | 99 | 184 |
| *Lavori pesanti* | | | | | | | | |
| Trincia foraggio, scasso, rinnovo impianti, solfaio alla vite e pomodori, vangatura personale addetto alle carrucole per semina, lavori con carriola e carrello, rinnovazione con vangatura | 49,30 | 120,54 | 30,37 | 200— | 190 — | 180 — | 87 | 174 |
| *Lavori speciali* | | | | | | | | |
| Potatura in genere, conducente cavalli e bovini, semina frumento ed altri cereali (escluso il riso) a mano (erba medica, trifoglio, ecc.) | 49,30 | 120,54 | 30,37 | 200— | 190 — | 180 — | 87 | 174 |
| Taglio asparagi, trapianto cipolle e agli | 49,30 | 123,54 | 30,37 | 203— | 193 — | 183 — | 92 | 187 |
| Guidatori, trainatori macchine da seme e spandiconcime; piodinisti per solchi e cavatura patate, piodinisti per aratura frutteti basso fusto con piodini non automatici, manovratore cavatura meccanica bietole, zappatura meccanica bietole con unico manovratore (se con due manovratori vedi potatura normale) | 64,30 | 130,09 | 40,50 | 235— | 233 — | 211,50 | 87 | 204 |
| Irroratori con atomizzatore a spalla, guidatori macchine lavoranti semoventi | 65,70 | 131,69 | 40,50 | 238— | 226 — | 214 — | — | — |
| Irrorazioni con bassa | 63,30 | 127,97 | 39,82 | 231— | 219 — | 208 — | — | — |
| Addetti irrigazione a pioggia | 55,30 | 125,47 | 34,42 | 215— | 204 — | 193,50 | — | — |
| Vendemmia alto fusto con scala | 55,30 | 125,47 | 34,42 | 215— | 204 — | 193,50 | 91 | 196 |
| *Lavori pesantissimi* | | | | | | | | |
| *Categoria A*) Taglio, abbattitura, rad..rizzatura, tiratura canapa, legatura fasci, scavezzatura e gramolatura a mano e a macchina, raccolta canapa macerata (più il vitto come patti stagionali) | 46,50 | 121,19 | 31,38 | 199— | 189 — | 179 — | 87 | 173 |
| Lavori al macero e stenditura canapa bagnata (più il vitto) | 51 — | 122,61 | 34,42 | 208— | 198 — | 187 — | 87 | 181 |
| Lavori di raccolta bietole (cavatura, scollettatura e carico) | 54,70 | 122,30 | 33,07 | 210— | 199,50 | 189 — | 91 | 191 |
| Raccolta mais dolce | 56,70 | 121,91 | 34,42 | 213— | — | — | 97 | 207 |
| Abbattimento alberi, segatura, spaccatura legna | 56,70 | 124,14 | 34,42 | 215— | 204 — | 193,50 | — | — |
| *Categoria B*) Falciatura, carico e scarico foraggio, pressatura foraggi a mano, insaccatura e spargimento concimi organici e chimici bianchi, espurgo maceri e vuotatura pozzi neri, lavori al letame | 58,70 | 125,63 | 35,77 | 220— | 209 — | 198 — | 87 | 191 |
| Svallo boschi | 61,60 | 122,73 | 35,77 | 220— | 209 — | 198 — | 87 | 191 |
| Scalvatura alti fusti con scala ed arrampicata | 64,70 | 127,56 | 39,82 | 232— | 220 — | 209 — | — | — |
| Potatura (scalvatura) pioppi | 64,70 | 135,56 | 39,82 | 240— | 228 — | 216 — | — | — |
| Spondini | 65,70 | 126,69 | 40,50 | 233— | — | — | — | — |
| Spargimento cianamide a mano | 108,70 | 150,11 | 69,52 | 328— | 312 — | 295 — | — | — |

*Segue* **TARIFFE BRACCIANTILI IN VIGORE DAL 19 FEBBRAIO 1960**

| Elencazione dei Lavori | Paga base | Contingenza | 3° elemento | Totale | Collina 95 % | Montagna 90% | % donne | Totale donne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Lavori di mietitura e trebbiatura* | | | | | | | | |
| Mietitura e trebbiatura grano, avena, segala, orzo | (in natura e corrispettivo denaro da definirsi) | | | | | | | |
| Mietitura lupinella ed erba medica | 57,30 | 126,03 | 35,77 | 219— | 208— | 197— | 90 | 197 |
| Trebbiatura lino, trifoglio, erba medica, lupinella | 63,30 | 127,96 | 39,82 | 231— | 219— | 208— | 90 | 208 |
| Vivaisti | 57,30 | 126,03 | 35,77 | 219— | 208— | 197— | — | — |
| Aiuto vivaista | 51,30 | 123,06 | 31,72 | 206— | 196— | 185— | 90 | 185 |
| Operai specializzati in frutticoltura, piantatori di viti innestate | 57,30 | 126,03 | 35,77 | 219— | 208— | 197— | — | — |
| Piantatori di viti selvatiche | 49,30 | 122,54 | 30,37 | 202— | 192— | 182— | — | — |
| Innesto frutti in vivaio | 51,30 | 123,06 | 31,72 | 206— | 196— | 185— | — | — |
| Innesto viti e frutti al tavolo | 57,30 | 126,03 | 35,77 | 219— | 208— | 197— | — | — |
| Innesto viti e frutti ad alto fusto | L. 41 l'una attecchita | | | | | | | |
| Innesto viti sotterrate | L. 35 l'una attecchita | | | | | | | |
| Innesto a cottimo | L. 22 l'una attecchita | | | | | | | |
| Innesto a cottimo in legno duro | L. 20 l'una attecchita | | | | | | | |
| Raccolta frutta con scala | 62,30 | 127,47 | 39,15 | 229— | 218 — | 206— | 92 | 211 |
| Raccolta frutta senza scala | 51,30 | 123,06 | 31,72 | 206— | 196 — | 185— | 92 | 190 |
| Potatura fruttiferi | 64,70 | 145,11 | 39,82 | 250— | 237,50 | 225— | — | — |
| Irrorazioni fruttei (tuta, grembiule e guanti) | 66,70 | 139,92 | 41,17 | 240— | 228 — | 216— | — | — |
| *Lavori umidi ordinari* | | | | | | | | |
| Vangatura, sbrovinatura e sgambinatura | 52,30 | 120,87 | 32,40 | 206— | — | — | — | — |
| Raccolta rusco | 47,30 | 117,75 | 29,02 | 194— | — | — | — | — |
| *Lavori umidi pesanti* | | | | | | | | |
| Espurgo fossi principali, costruzione argini e arginelli per irrigazione lavori con carrelli e carretta | 55,30 | 122,31 | 34,42 | 212— | — | — | — | — |
| *Lavori umidi pesantissimi* | | | | | | | | |
| Falciatura in valle, taglio carsine e spalmane, taglio canne e trasporto fasci, falciatura nell'acqua e nella melma | 63,70 | 126,07 | 39,15 | 229— | — | — | — | — |
| Spargimento concimi organici e chimici | 68,70 | 127,66 | 42,52 | 239— | — | — | — | — |
| Personale addetto ai lavori di transito e binari (cavallari) | 61,70 | 124,74 | 37,80 | 224— | — | — | — | — |
| Spargimento cianamide | 138,70 | 161,94 | 89,77 | 390— | — | — | — | — |
| *Lavori di mietitura* | | | | | | | | |
| Mietitura riso, portantini, porgitori, covoni, personale d'aia | (in natura e corrispettivo denaro da definirsi) | | | | | | | |
| *Lavori speciali* | | | | | | | | |
| Semina riso incrociato e semplice | 78,70 | 130,71 | 49,27 | 259— | — | — | — | — |
| Irrorazioni con barra al riso | 70,70 | 128,07 | 42,87 | 243— | — | — | — | — |
| Erba sala: raccolta | 59 — | 127,81 | 39,82 | 227— | (oltre la indennità di mensa) | | | |
| monda | | | (come monda riso) | | | | | |

Addì, 19 febbraio 1960

Fra la Organizzazioni sottoscritte in relazione all'accordo generale 19 febbraio 1960 sono state concordate le suesposte tariffe

*Federbraccianti*
*CISL Braccianti*
*UIL Braccianti*
*Unione degli Agricoltori*
*Federazione Coltivatori Diretti*

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO 19 FEBBRAIO 1960, PER LE TARIFFE DEI SALARIATI FISSI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Addì, 19 febbraio 1960.

In relazione all'accordo generale del 19 febbraio 1960 fra le Organizzazioni sindacali sottoindicate vengono concordati i salari mensili di spettanza dei salariati fissi nelle forme e misure di cui alla seguente tabella.

**TABELLA DEI SALARIATI FISSI IN VIGORE DAL 19 FEBBRAIO 1960**

| | 100% Pianura | 90% Collina | 80% Montagna |
|---|---|---|---|
| *Boaro* | 23.241 | 20.917 | 18.593 |
| dai 16 ai 18 anni | 18.011 | 16.210 | 14.409 |
| dai 14 ai 16 anni | 13.015 | 11.714 | 10.412 |
| *Cavallaro* | 23.319 | 20.987 | 18.655 |
| dai 16 ai 18 anni | 18.072 | 16.265 | 14.458 |
| dai 14 ai 16 anni | 13.059 | 11.753 | 10.447 |
| *Pecoraio* | 23.115 | 20.804 | 18.492 |
| dai 16 ai 18 anni | 17.914 | 16.123 | 14.331 |
| dai 14 ai 16 anni | 12.944 | 11.650 | 10.355 |
| *Porcaro* | 21.955 | 19.760 | 17.564 |
| dai 16 ai 18 anni | 17.015 | 15.314 | 13.612 |
| dai 14 ai 16 anni | 12.295 | 10.490 | 9.836 |
| *Salariato specializzato* | 25.652 | 23.087 | 20.522 |
| *Cantiniere e magazziniere* | 23.241 | 20.917 | 18.593 |
| *Addetti allevamenti pollame in batteria e fatutto* | 21.987 | 19.788 | 17.590 |

*Generi in natura*:

| | | |
|---|---|---|
| grano | ql. 10 | (all'anno) |
| granone | » 5 | (all'anno) |
| uva | » 5 | (all'anno) |
| legna | » 8 | (all'anno) |
| fascine | n. 125 | (all'anno) |

*Unione Agricoltori*
*Federazione Coltivatori Diretti*
*CISL Braccianti*
*UIL Braccianti*
*Federbraccianti*

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO 8 MARZO 1960, PER I SALARIATI FISSI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Il giorno 8 marzo 1960, in esecuzione dell'accordo generale 19 febbraio 1960 ed in particolare riferimento all'art. 1, comma *C*) dell'Accordo stesso, le Organizzazioni sottoscritte hanno convenuto di aggiornare i compensi di cui all'accordo dell'8 maggio 1957 nelle misure percentuali del 18 % per l'annata agraria 1958-1959 e dell'8,50 % a partire dal 19 febbraio 1960.

Di conseguenza, i compensi predetti, per i periodi sopra specificati, risultano delle seguenti entità:

### Art. 5 del Contratto provinciale

*Boaro*

| | Annata agraria 1958-1959 | Dal 19-2-1960 |
|---|---|---|
| Compenso per ogni vitello nativo | L. 832 | L. 901 |
| per ogni lattifera eccedente il carico prestabilito | » 998 | » 1.083 |
| per ogni capo da lavoro eccedente il carico prestabilito | » 666 | » 723 |
| per ogni capo da allevamento eccedente il carico prestabilito | » 498 | » 540 |
| Compenso mensile per la presenza di 1 toro oltre il carico prestabilito | » 699 | » 758 |
| Compensi mensili per addetti alle stazioni di monta privata: | | |
| per le stazioni in dotazione di 1 toro e più torelli da allevamento fino a 5 | » 1.165 | » 1.264 |
| per le stazioni in dotazione di 2 tori e più torelli da allevamento fino a 4 | » 2.035 | » 2.208 |
| per le stazioni in dotazione di 3 tori e 3 torelli da allevamento | » 3.495 | » 3.792 |
| Compensi mensili per addetti alle stazioni monta pubblica: | | |
| per le stazioni in dotazione di 1 capo adulto e più torelli da allevamento fino a 5 | » 1.195 | » 1.297 |
| per le stazioni in dotazione di 2 capi adulti e più torelli da allevamento fino a 4 | » 2.330 | » 2.528 |
| per le stazioni in dotazione di 3 capi adulti e 3 torelli da allevamento | » 4.117 | » 4.467 |

*Cavallaro*

| | Annata agraria 1958-1959 | Dal 19-2-1960 |
|---|---|---|
| (1° capoverso) per ogni capo grosso eccedente il numero prestabilito | L. 980 | L. 1.063 |
| (2° capoverso) in caso di allevamento per ogni capo eccedente il numero di 14 | » 813 | » 882 |
| Compenso per ogni puledro nato | » 651 | » 706 |
| Indennità di trasferta per il cavallaro: | | |
| per permanenza fuori dalla azienda per un periodo di oltre mezza giornata con la consumazione di un pasto | » 666 | » 723 |
| per l'intera giornata con consumo di due pasti | » 1.165 | » 1.264 |
| per la notte | » 1.332 | » 1.445 |

*Pecoraio*

| | | |
|---|---|---|
| Compenso per ogni capo eccedente il numero prestabilito | L. 84 | L. 91 |

*Porcaro*

| | | |
|---|---|---|
| Compenso per ogni capo eccedente il numero prestabilito | L. 85 | L. 92 |

### Art. 7 del Contratto provinciale

*Compensi ai salariati per casa, pollaio, orto, ecc. ove non vengano concessi se dovuti*

| | | |
|---|---|---|
| Per casa | L. 20.000 | L. 21.700 |
| Per orto | » 2.079 | » 2.256 |
| Per porcile | » 832 | » 903 |
| Per pollaio | » 415 | » 450 |

*Unione Provinciale Agricoltori*
*Federazione Coltivatori Diretti*
*Federbraccianti Provinciale*
*CISL Braccianti*

—

*Unione Provinciale Agricoltori*
*CISNAL-Terra*

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*

# ACCORDO COLLETTIVO 8 MARZO 1960, PER LA DETERMINAZIONE DELLE PAGHE CONVENZIONALI DI LIQUIDAZIONE PER I SALARIATI FISSI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Bologna, 8 marzo 1960.

Fra le Organizzazioni sottoscritte in relazione all'accordo generale dell'8 marzo 1959, sono state concordate le paghe convenzionali di liquidazione per i salariati fissi:

ART 5 DEL CONTRATTO PROVINCIALE

*Boaro*

| | | |
|---|---|---|
| Ferie non godute | gg. 8 a L. | 1.480 |
| Festività nazionali non godute | » 4 a » | 1.480 |
| Riposo compensativo | » 52 a » | 1.362 |
| Indennità in caso di licenziamento (all'anno) | » 6 a » | 1.563 |
| 3ª mensilità | » | 23.684 |

*Fatutto, salariato specializzato, cavallaro, porcaro, pecoraio, cantiniere e magazziniere*

| | | |
|---|---|---|
| Ferie non godute | gg. 8 a L. | 1.380 |
| Festività nazionali non godute | » 5 a » | 1.380 |
| Indennità in caso di licenziamento (all'anno) | » 6 a » | 1.428 |
| 13ª mensilità (gg. 16) | » | 22.086 |

*Aiuti*

| | | |
|---|---|---|
| erie non godute | gg. 8 a L. | 850 |
| Festività nazionali non godute | » 5 a » | 850 |
| ndennità in caso di licenziamento (all'anno) | » 6 a » | 880 |

13ª *mensilità*

Boarolo:

| | | |
|---|---|---|
| dai 14 ai 16 anni | L. | 14.283 |
| dai 16 ai 18 anni | » | 16.720 |

Aiuto cavallaro:

| | | |
|---|---|---|
| dai 14 ai 16 anni | L. | 14.271 |
| dai 16 ai 18 anni | » | 16.097 |

Aiuto pecoraio:

| | | |
|---|---|---|
| dai 14 ai 16 anni | » | 14.271 |
| dai 16 ai 18 anni | » | 16.097 |

Aiuto porcaro:

| | | |
|---|---|---|
| dai 14 ai 16 anni | » | 13.054 |
| dai 16 ai 18 anni | » | 14.879 |

**In esecuzione di quanto stabilito dall'art. 11 dell'accordo del 30 giugno 1954, si conviene che la base del salario globale giornaliero per la retribuzione da corrispondere ai salariati fissi in occasione di prestazioni di lavoro, fatte durante le festività infrasettimanali, a decorrere dal 1° novembre 1959 è la seguente:**

Boaro:

L. 1.480 al giorno: 8 ore = L. 185 + 30 %

Altre categorie:

L. 1.380 al giorno: 8 ore = L. 172,50 + 30 %

Le festività infrasettimanali sono 12 + 1 (festa del Patrono del luogo).

*Federazione Coltivatori Diretti*
*Unione Provinciale degli Agricoltori*
*La Federbraccianti*
*UIL Braccianti*
*C.I.S.L. Braccianti*

—

*Unione Provinciale Agricoltori*
*CISNAL-Terra*

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO 10 GIUGNO 1960, PER GLI ADDETTI ALLE OPERAZIONI DI MONDA E TRAPIANTO DEL RISO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Addì 10 giugno 1960 tra le Organizzazioni sottoscritte, in applicazione dell'accordo generale del 19 febbraio 1960, con particolare riferimento ai punti 2 comma *a*) ed all'accordo Alta Italia del 25 maggio 1960, sono state concordate le seguenti tariffe orarie da valere per le operazioni di monda e trapianto riso 1960:

*Mondariso locali*:

monda L. 213 orarie senza distinzione di età; trapianto L. 226 orarie senza distinzione di età.

*Mondariso forestiere*:

salari e la mensa saranno aumentati, in proporzione a quanto è avvenuto in Alta Italia.

In base a quanto stabilito dall'accordo 25 maggio 1953, la maggiorazione per il lavoro straordinario rimane fissata nel 35 % e quella per il lavoro festivo nel 55 %, in base all'art. 9 dell'accordo integrativo 29 febbraio 1952.

Per quanto riguarda le festività infrasettimanali, in esecuzione di quanto stabilito nell'accordo del 19 febbraio 1960 si conferma che verranno retribuite con il compenso a forfait di L. 16 orarie.

In dipendenza delle variazioni avvenute in Alta Italia, la tabella vitto giornaliero per la campagna monda del 1960 è stata così modificata:

| | | |
|---|---|---|
| pasta o riso | gr. | 150 |
| olio | » | 25 |
| conserva di pomodoro | » | 12 |
| formaggio da raspa | » | 13 |
| carne media | » | 90 |
| sale | » | 8 |
| marmellata | » | 16 |
| pane | » | 200 |
| fagioli e patate | » | 35 |
| formaggio molle da tavola | » | 42 |

*Unione Provinciale Agricoltori*
*Federazione Provinciale Coltivatori Diretti*
*Federbraccianti Provinciale*
*CISL Braccianti Provinciale*
*UIL Braccianti Provinciale*

—

*Unione Provinciale Agricoltori*
*CISNAL-Terra*

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO 17 GIUGNO 1960, PER GLI ADDETTI ALLE OPERAZIONI DI MIETITURA E TREBBIATURA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Bologna, 17 giugno 1960.

Tra le Organizzazioni sottoscritte, in esecuzione del punto 2 lettera *B*) dell'accordo generale del 19 febbraio 1960, e fermo quanto in esso è contenuto, sono state convenute le seguenti tariffe valevoli per le operazioni di mietitura e trebbiatura del grano della campagna 1960:

Art. 1.

**MIETITURA CEREALI**

*Pianura*:

| | |
|---|---|
| uomini | L. 259 |
| donne | » 257 |

*Collina*:

| | |
|---|---|
| uomini | » 258 |
| donne | » 256 |

*Montagna*:

| | |
|---|---|
| uomini | » 231 |
| donne | » 228 |

**TREBBIATURA (personale d'aia)**

*Pianura*:

| | |
|---|---|
| uomini | L. 263 |
| donne | » 261 |

*Collina*:

| | |
|---|---|
| uomini | » 262 |
| donne | » 260 |

*Montagna*:

| | |
|---|---|
| uomini | » 234 |
| donne | » 231 |

**Personale di macchina**

*Pianura*:

| | |
|---|---|
| macchinista patentato | L. 280 |
| motorista responsabile | » 280 |
| motorista | » 277 |
| fuochista | » 277 |
| paglierini e pressarini | » 273 |

*Collina*:

| | |
|---|---|
| macchinista patentato | » 279 |
| macchinista responsabile | » 279 |
| motorista | » 276 |
| fuochista | » 276 |
| paglierini e pressarini | » 272 |

*Montagna*:

| | |
|---|---|
| macchinista patentato | L. 251 |
| motorista responsabile | » 251 |
| motorista | » 248 |
| fuochista | » 248 |
| paglierini e pressarini | » 244 |

Le tariffe di cui sopra sono già comprensive di quanto è stato oggetto dell'accordo relativo alle festività infrasettimanali, che resta confermato.

Art. 2.

In esecuzione del secondo comma del punto 2) lettera *b*) dell'accordo generale 19 febbraio 1960 e limitatamente alla presente annata agraria le parti sottoscritte convengono di apportare una riduzione di n. 2 (due) unità lavorative alla composizione delle squadre d'aia previste dagli accordi precedenti per le zone di pianura e di collina.

Art. 3.

Per quanto riguarda l'indennità sostitutiva di mensa, in esecuzione degli accordi 31 dicembre 1955 e 19 febbraio 1960 le Organizzazioni sottoscritte convengono di riconfermarla in L. 51 orarie.

Art. 4.

Per la mietitrebbia viene riconfermato il seguente carico di mano d'opera:

semovente: 2 motoristi, 2 addetti;
trainata: 2 motoristi, 1 aiutante, 2 addetti.

Il personale addetto al carico della paglia in campo, a conferma di quanto stabilito in precedenza, va retribuito con la tariffa della mietitura.

*Unione Provinciale Agricoltori*
*Associazione Provinciale Coltivatori Diretti*
*Federazione Provinciale Coltivatori Diretti*
*Associazione Coltivatori Diretti CISL*
*Federbraccianti Provinciale*
*CISL Braccianti Provinciale*
*UIL-Terra Provinciale*

—

*Unione Provinciale Agricoltori*
*CISNAL-Terra*

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1151078) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.